Conto corrente con la Posta

BULLETTINO

DELLA

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

SERIE QUARTA

Vol. XIV. Udine, Lunedì 13 Settembre 1897. Num. 15-16-17

SOMMARIO

Il *Bullettino* dell'Associazione agr. friul. esce in Udine alla metà ed alla fine di ogni mese.
Contiene gli atti ufficiali della Società, le comunicazioni particolari dei Soci, le notizie campestri e commerciali ed altre interessanti l'economia rurale della provincia.
Viene inviato franco a tutti i Soci che hanno versato la tassa annua prescritta dallo statuto ai Comuni e agli altri corpi morali contribuenti in favore dell'istituzione.
Ricambia con altri periodici di agricoltura e di scienze affini.

Le persone che non fanno parte della Società possono tuttavia ricevere franco il *Bullettino* pagando antecipatamente per un anno (gennaio - dicembre) lire *dieci*.
Tutto ciò che risguarda la Redazione sarà bene diretto e consegnato al segretario dell'Associazione, il quale è pure autorizzato a ricevere i versamenti da chiunque ordinati in favore di essa.
Per maggior comodo dei Soci i pagamenti potranno anche esser fatti alla Tipografia del sig. G. Seitz (Udine, Mercatovecchio, 2).

Redazione presso la sede della Società (Udine, via Rialto).

LIBRI VENDIBILI
presso l'ufficio dell'Associazione agraria friulana

(I prezzi controindicati si intendono per i soli soci dell'Associazione agraria friulana).

Studio intorno ai Forni economici rurali. Il pane e la pellagra in Friuli, 1888 L. 1.50
Appunti di orticoltura e di fioricoltura presi alle lezioni del prof. F. Viglietto (dalla r. Scuola normale superiore femminile di Udine — Sezione speciale per l'insegnamento agrario) . . . . „ 0.50
Sunti delle conferenze sul Caseificio tenute in Tolmezzo dal prof. dott. Carlo Besana; raccolte dal dott. T. Zambelli . . . . „ 0.25
Brevi nozioni sulla utilità dell'infossamento dei foraggi e sul modo di fare i silò, scritte dal prof. Domenico Pecile . . . . „ 0.15
Coltura delle barbabietole da zucchero — Norme pratiche di Domenico Pecile „ 0.15
Riassunto delle lezioni popolari di agricoltura tenute in Fagagna dal dott. F. Viglietto:
1. Nozioni generali di agronomia . . . . „ 0.50
2. Norme pratiche intorno alla fabbricazione e conservazione del vino „ 0.25
3. Norme pratiche intorno alla coltura dei bachi ed alla confezione del seme . . . . . . , ... „ 0.50
4. Norme pratiche per la coltura degli alberi fruttiferi (con 18 tavole) non legato . . . . „ 0.75
legato . . . . „ 1.00
5. La fillossera, istruzione popolare scritta per incarico dell'on. Deputazione provinciale di Udine . . . . „ 0.20
Achille Tellini. I pesci e la pesca d'acqua dolce nel Friuli . . . . „ 0.60
Comboni prof. E. Conferenze sulla distillazione . . . . „ 0.15
Lunardoni dott. A. Gli insetti nocivi alla vite, loro vita, danni e modi per combatterli (con 54 figure a colori) . . . . „ 1.00
Toffaloni prof. Isabella. Norme didattiche per l'insegnamento dell'agraria nelle scuole elementari rurali - II edizione . . . . „ 1.00
Freschi Gherardo. La teoria del lavoro e del concime prime basi dell'agricoltura (*gratis*).
Atti del congresso e del concorso provinciale di latterie in Udine - maggio 1885 „ 2.00
Atti della seconda fiera e concorso vini, e congresso enologico tenuto in Udine dal 20 al 23 aprile 1893 . . . . „ 0.50
Relazioni sulle mostre agrarie provinciali e concorso internazionale di macchine agricole in Udine dal 14 al 27 agosto 1895 . . . . „ 1.00
Numero Unico, stampato il 1895 dall'Associazione agraria friulana in occasione del suo 50.° anniversario . . . . „ 1.00

Sono anche disponipili:

Alcune copie del lavoro del Wolff intorno all' *all'alimentazione del bestiame* (traduzione di Antonio Grassi) . . . . „ 2.50
Motti dott. A. L'allevamento del majale (con due tavole) . . . . „ 0.50
F. Viglietto. Perchè sono utili i concimi artificiali - norme pel loro impiego (conferenza popolare), III edizione . . . . „ 0.10

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Comitato per gli acquisti.

Presso il Comitato per gli acquisti *è ancora aperta, fino a 20 corr., la sottoscrizione per le seguenti materie:*

Perfosfato minerale (seconda sottoscrizione) *12-14 anidride solubile (consegna agosto-settembre) a L. 5.00 franco sul vagone Venezia, a L. 5.70 sul vagone Udine, e a L. 5.95 in magazzino Udine.*

Perfosfato minerale (seconda sottoscrizione) *18-20 anidride solubile (consegna agosto-settembre) a L. 7.15 franco sul vagone Venezia, a L. 7.85 sul vagone Udine, e a L. 8.10 iu magazzino Udine.*

Thomas — *anidride fosforica totale 17-19 — tolleranza $^1/_2$ per 100, solubile 80-95 per 100 — finezza 75-95, al prezzo* massimo *di L. 4.90 franco sul vagone Venezia, e di L.* 5.50 *sul vagone Udine, e 5.75 in magazzino Udine (consegna luglio settembre).*

Nitrato di soda *15-16 per $^0/_0$ azoto* (terza sottoscrizione) *a L. 21.80 franco sul vagone Venezia, a L. 22.60 sul vagone Udine e a L. 22.85 in magazzino Udine (consegna febbraio 1898).*

Solfato ammonico *20-21 azoto* (seconda sottoscrizione) *a L. 23.00 sul vagone Venezia, L. 23.75 sul vagone Udine e L. 24.00 in magazzino Udine (consegna autunno 1897 e febbraio 1898).*

Per il nitrato *ed il* solfato *i prezzi non sono impegnativi che dopo nostra conferma.*

Tutti i suddetti prezzi possono subire, in determinate eventualità, delle *diminuzioni* e non degli *aumenti.*

Frumenti da semina:

Rieti originario	franco magazzino	Udine	L.	40.—	al quintale
Cologna	„	„	„	„	33.50	„
Noè riprodotto	„	„	„	„	35.—	„
Nostrano Latisana	„	„	„	„	35.—	„

Abbiamo ancora disponibili in magazzino:

Perfosfato d'ossa a L. 9.45 magazzino Udine.

Panelli di lino	in sacchi	macinato	L.	14.00
„ „	„	in pani	„	13.50
„ **sesamo**	„	macinato	„	15.20
„ „	„	in pani	„	14.20.

Avvertenze per i soci che acquistano presso il Comitato.

Siccome ora cominciano le grandi consegne di concimi sottoscritti dai nostri soci, e siccome parecchi soci sono nuovi, crediamo utile riportare alcune fra le principali norme secondo le quali il *Comitato* funziona:

Nella spedizione degl'importi è indispensabile che il socio si serva di *vaglia postali o bancari* girati all'Associazione agraria friulana.

Il Comitato non risponde dei danari inviati sotto qualsiasi altra forma.

I pagamenti devono esser *antecipati*, altrimenti gli importi saranno *assegnati*. Questo è ora ancor più indispensabile del solito causa nuove forme di contabilità attuate nell'ufficio.

Tutta la corrispondenza deve esser diretta all'*Associazione agraria friulana* e non al nome del presidente, del segretario o di uno od altro impiegato.

Ogni socio è liberissimo di far eseguire analisi per conto proprio su materie somministrate dal *Comitato;* ma è indispensabile che campioni, regolarmente prelevati, vengano *subito dopo il ricevimento della merce* inviati al Comitato per la verifica.

Quando non fosse possibile levar campioni, debitamente autenticati alle stazioni di arrivo, si possono mandare anche campioni levati dal socio committente senza autenticazione; in tal caso però occorre che il socio conservi alcuni imballaggi intatti affinchè, se l'analisi non corrisponde, si possano levare nuovi campioni di controllo.

Riferibilmente ai reclami, su merci che si ricevono dalla ferrovia, riportiamo l'articolo 135 delle tariffe in vigore, affinchè tutti i soci vi si conformino per poter dare al Comitato la possibilità di proteggere i loro interessi:

Articolo 135 delle tariffe pei trasporti italiani.

Accertamento dei danni. — *In tutti i casi di avarie o di perdita totale o parziale, l'amministrazione ha l'obbligo di fare immediatamente le occorrenti indagini, constatandone i resultati in iscritto, per comunicarli agli interessati a loro richiesta.*

Qualora si scuopra o si supponga una perdita parziale od un' avaria, ovvero se l'avente diritto ne allega l'esistenza dopo fatto lo svincolo, ma prima dell' esportazione della merce, si deve tosto procedere all' accertamento del fatto, mediante verbale, dal quale risulti, a seconda dei casi, lo stato delle cose spedite, l'ammontare dei danni, e, possibilmente, la causa della perdita parziale o totale, ovvero dell' avaria e l'epoca presumibile a cui risalgono.

La verificazione deve essere eseguita, per quanto è possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni idonei e col concorso di periti se occorre.

Se, dopo lo svincolo, il processo verbale constati l'esistenza di danni o perdite, il destinatario, prima dell' esportazione, deve farvi risultare se accetta la spedizione, salva l'azione per indennizzo, o se la rifiuta; in quest' ultimo caso dovrà restituire, contro rimborso delle somme da lui pagate, il bollettino di consegna, e cesserà il suo diritto di disporre della spedizione e di esercitare le azioni alla medesima relative.

IL FOSFATO THOMAS.

Quando Thomas e Gilchrist trovarono il modo di liberare il ferro da quell' importuno suo compagno che è il fosforo, certo non passò loro nemmeno

per la mente d'aver reso un importante servizio, oltrechè alla metallurgia, anche all'agricoltura. Nessuno avrebbe allora sospettato che i grandi ammassi di scorie di defosforazione, rifiuto degli alti forni, che ingombravano le ferriere tedesche, fossero in breve destinati a scomparire in seno alla terra, per apportarle il loro prezioso contributo di fertilità.

Fin dal suo primo apparire l'agricoltura fece buon viso a questo nuovo concime, e l'impiego di esso, incontrando sempre più il favore dei campagnoli, andò sempre maggiormente estendendosi. Ora le scorie Thomas costituiscono una delle principali sorgenti di anidride fosforica.

Questo subitaneo e strepitoso successo è dovuto naturalmente alla superiorità, relativamente al prezzo, che ha sopra gli altri concimi fosfatici; superiorità che va sensibilmente accentuandosi a misura che si perfezionano i processi di di fabbricazione.

L'anidride fosforica dei Thomas si trova in uno stato di completa insolubilità nell'acqua, quindi, sotto questo riguardo, in condizione di rilevante inferiorità in confronto dei perfosfati. È per questo fatto che ci meravigliamo spesso di fronte ai bei risultati che dal Thomas ugualmente si ottengono; risultati che, non di rado, superano quelli dei perfosfati medesimi. Ma bisogna ben ricordarsi che se l'anidride fosforica dei Thomas è insolubile nell' acqua, è invece in gran parte solubile negli acidi deboli, che non mancano mai di accompagnare l'umidità naturale del suolo. Bisogna poi notare che anche lo stato fisico di estrema divisione delle scorie concorre a spiegare la loro grande efficacia.

È noto che esse, oltre la calce combinata, ne contengono dell'altra (40-50 per cento) libera, intimamente mescolata ed interposta fra le particelle. Questa calce, idratandosi, sfiorisce e riduce tutta la massa in polvere finissima; condizione vantaggiosa per le piante che devono assimilarla.

Ma il Thomas riesce utile per molte altre ragioni ancora.

Anzitutto, insieme coll'anidride fosforica, si viene con esso ad introdurre nel terreno un altro elemento necessario, la calce, che spesso scarseggia e talvolta manca affatto. Ma prescindendo anche dalla sua azione diretta, quanti e quali beneficî indirettamente non apporta la calce! È dessa che provoca la scomposizione e l'ossidazione della materia organica, e ne favorisce la nitrificazione; dessa ancora rende solubili i composti potassici, che altrimenti resterebbero inattivi e di nessuna utilità per le piante; senza contare che molto utilmente nei terreni torbosi, interviene a neutralizzare l'acidità, esizialissima alla vita dei vegetali.

A questi effetti, che chiameremo chimici, vuole esser aggiunta l' influenza che la calce esercita sulle qualità fisiche del suolo, affinchè resti sufficientemente spiegato donde deriva l'efficacia, che sembra in certi casi miracolosa, del fosfato Thomas.

Si potrebbe osservare che uguali risultati si dovrebbero ottenere, usando la calce sola; anzi potendola, così, spargere in dose più elevata, dovrebbe meglio e più convenientemente aumentare la produzione. Ma l'esperienza ha chiaramente dimostrato che la calce dei Thomas, vuoi per lo speciale trattamento avuto, vuoi per la presenza delle altre sostanze, con cui forma una così omogenea mistura, è di gran lunga più attiva della calce comune. Anche il gesso, che costituisce il capo morto dei perfosfati, non ha, a pari quantità, quell'effetto che complessivamente si ottiene dai Thomas.

Al Thomas si muove una grave accusa. Si dice che l'impiego continuato di questo concime conduce inevitabilmente allo spossamento completo del suolo; in altre parole lo si accusa di *arricchire i padri e di impoverire i figli*, difetto un tempo attribuito alla calce.

Affrettiamoci subito a dire che questo spauracchio non deve punto intimorire. I nostri terreni organici, torbosi, umidi, ai quali specialmente si addicono le scorie, sono così ricchi di azoto (l'anidride fosforica e la potassa si aggiungono colle concimazioni) da rendere affatto immatura qualunque preoccupazione pel loro esaurimento.

E. Burba.

INFLUENZA DELLA VARIETÀ SUL REDDITO DEL FRUMENTO.

Come per le varie specie degli animali domestici, le stesse cure, gli stessi foraggi e le stesse condizioni di ambiente danno differenti risultati, secondo le razze; così per tutte le piante in identico clima, concimazione e cure, si possono avere differentissimi prodotti secondo le varietà.

Provate ad applicare le cure più minuziose, l'alimentazione la più abbondante e razionale ad un' armenta che non sia di razza lattifera, ne avrete certamente un miglior prodotto di quello che si avrebbe trascurando l'animale tanto nelle cure come nel foraggio, però mai si raggiungerà quell'alto prodotto che collo stesso trattamento e colle stesse spese, si sarebbe ottenuto da una razza lattifera.

Lo stesso si potrebbe ripetere per le varietà di piante: ci sono varietà di viti, di peri e di pomi che, per quanto siano accuratamente tenuti, non danno in certi ambienti che meschini risultati; dove invece altre varietà fruttificano abbondantemente.

Limitandoci per ora a considerare il frumento, da esperienze eseguite presso il podere del nostro r. Istituto tecnico in condizioni pressochè identiche, si ebbero nel 1896 i seguenti prodotti, dalle differenti varietà coltivate:

Varietà	Prodotto per ettaro	
	Seme q.	Paglia q.
Nostrano del Podere	18.30	29.92
Nostrano Latisana	20.29	34.83
Victoria	22.18	31.95
Noè riprodotto	24.39	45.43
Noè originario	27.77	37.23

Queste cifre dimostrano chiaramente l' influenza che esercita la varietà. Mentre infatti il nostrano di qui diede un prodotto di quintali 18.30 per ettaro, il Noè originario sorpassò i 27, con una eccedenza di circa 9 quintali e mezzo. Anche fra il nostrano comune stesso e il Latisana, varietà molto vicine, si nota una sensibile differenza a favore di quest' ultimo.

Le esperienze di quest'anno poi, sotto l'aspetto del confronto tra le varietà, confermano i risultati delle precedenti. Naturalmente i prodotti, per la pessima annata, sono di molto inferiori a quelli dell' anno precedente, ma l' influenza della varietà, a pari altre condizioni, si manifesta spiccatissima:

Varietà	Prodotto per ettaro	
	Seme q.	Paglia q.
Nostrano	9.85	15.30
Noè riprodotto	13.97	27.50
Victoria	15.30	29.00

Va notato che, a differenza dell'anno precedente, si dimostrò, quest'anno, più produttivo il Victoria. Ciò è dovuto molto probabilmente al fatto che questa varietà inglese è molto più del Noè, resistente alla ruggine, malanno che nel 1897 ha prodotto, quasi in ogni luogo, gravissimi danni.

A questo proposito, a parte il Victoria, ancora poco diffuso ed esperimentato da noi, si crede utile ricordare che il Rieti e il Cologna sono fra le varietà sicuramente ed estesamente provate in Friuli, le meno attaccate dal parassita a ragione tanto temuto. Di tale resistenza, sarebbe inutile il dirlo, va tenuto gran conto nella scelta del frumento da semina.

Sullo stesso proposito troviamo riportato nell'*Avvenire agricolo* di Parma un' esperienza che serve a viemmeglio confermare l' importanza della scelta delle varietà:

Varietà di frumento seminato		Prodotto per ettaro
Poulard di Ciano	q.li	18.40
Cologna Veneta	„	17.00
Rieti	„	16.00
Noè	„	12.76

Riguardo alla precocità, il prof. Bizzozero, relatore della suddetta esperienza, dice che maturò primo di tutti il Colegna, poi (3-4 giorni dopo) il Rieti, indi il Noè ed in ultimo il Poulard.

Ripetiamo: non c'è per l'agricoltore norma più sicura da raccomandare di questa “ *applicare le proprie cure a* **razze** *di animali ed a* **varietà** *di piante, le quali, nelle differenti condizioni di clima, ecc., meglio si prestono agli scopi che egli si prefigge.* „

F. VIGLIETTO.

SULLA CONVENIENZA DI CONCIMARE I PRATI STABILI NATURALI.

(Esperimenti eseguiti per cura della r. Stazione agraria e della Commissione per le esperienze colturali presso l'Associazione agraria friulana).

(Continuazione vedi numeri 11-12).

Esame dei risultati. — Dalle tavole precedenti (n. 1, 2, 3, 4) che registrano rispettivamente i prodotti, riferiti ad ettara, ottenuti dai vari esperimentatori nei singoli anni di prova cioè nel 1893-94-95-96, passiamo alle seguenti che fanno un po' di sintesi dei risultati ottenutisi sullo stesso prato d'esperimento in vari anni:

La serie degli esperimentatori può dividersi nelle seguenti categorie:

1. Costituita da tre esperimentatori che mandarono i risultati della fienagione per un anno.

2. Costituita da sei esperimentatori che mandarono i risultati della fienagione per due anni.

3. Costituita da quattordici esperimentatori che mandarono i risultati della fienagione per tre anni.

4. Costituita da otto sperimentatori che mandarono i risultati della fienagione per quattro anni.

Non credendo il relatore di poter valersi pei successivi calcoli, aventi di mira sopratutto il risultato economico della concimazione, dei dati relativi a quei prati esperimentali dei quali si conoscono i prodotti parcellari di un anno solo, così questi prati (cioè i numeri 11, 13, 21 della tavola 1) non figurano ulteriormente nella relazione. Ciò non toglie che anche per questi non si possa fare qualche relativa deduzione, cosa che è agevole fare consultando la tabella n. 1, riguardante l'annata 1893, e ponendo mente alle spese sostenute per la concimazione delle singole parcelle, spese indicate nel principio della relazione.

Le tre tabelle seguenti registrano e riassumono quindi rispettivamente i risultati ottenuti in *due, tre* e *quattro* anni consecutivi. Esse ci paiono evidenti per sè stesse e tali da non richiedere speciali osservazioni. Comunque si osserva che le tre tabelle seguenti mirano a far vedere, per ogni prato esperimentale, la *produttività naturale media*, cioè a dire il medio prodotto di fieno ottenibile senza alcun concime, e *l'aumento medio di prodotto* che si realizza con varie formule di concimazione, cosa questa che vien indicata dalle colonne: parcella n. 2 — parcella n. 3 — parcella n. 4 — parcella n. 5; ognuna delle quali rappresenta una diversa concimazione. Si registra pure in ogni parcella la rispettiva spesa per il concime incontrata una volta tanto al principio dell'esperimento.

I diversi prati sperimentali sono poi stati raggruppati fra loro a seconda che appartenevano ad una od all'altra delle tre più generali e spiccate categorie di terreni della provincia. Ecco ora le tabelle:

Esperienze di concimazione dei prati stabili.

Riassunto dei risultati ottenuti in DUE anni consecutivi: 1893 e 1894.

TAV. 5.

Nome e cognome dell' esperimentatore	Regione agraria	Località	Produttività naturale			Parcella N. 2. Concimazione con scorie Thomas					Parcella N. 3. Concimazione con scorie Thomas e solfato potassico					Parcella N. 4. Concimazione con perfosfato d' ossa e solfato potassico					Parcella N. 5. Concimazione con scorie Thomas, solfato potassico e nitrato sodico				
			Anno I. 1893	Anno II. 1894	Media	Aumento per ettaro anno I. 1893	Aumento per ettaro anno II. 1894	Totale	Media	Spesa di concimazione	Aumento per ettaro anno I. 1893	Aumento per ettaro anno II. 1894	Totale	Media	Spesa di concimazione	Aumento per ettaro anno I. 1893	Aumento per ettaro anno II. 1894	Totale	Media	Spesa di concimazione	Aumento per ettaro anno I. 1893	Aumento per ettaro anno II. 1894	Totale	Media	Spesa di concimazione
			quintali di fieno			quintali di fieno				lire	quintali di fieno				lire	quintali di fieno				lire	quintali di fieno				lire
Cancianini M. P.	Regione delle alluvioni grossolane del medio ed alto Friuli (1)	Ravosa	47.02	51.50	49.26	15.50	16.70	32.20	16.10	37.80	17.50	17.90	35.40	17.70	77.55	17.35	14 10	31.45	15.72	78.00	18.65	20.30	38.95	19.47	116.90
Rizzardi Carlo		Mortegliano	41 88	28.50	35.19	3.30	2.70	6.00	3.00	37.80	4.10	7.60	11.70	5.85	77.55	3.40	4.50	7.90	3.95	78.00	16.95	13.30	30.25	15.12	116.90
Someda dott. Carlo . . .		Meretto di T. *(Plasencis)*	25.75	29.50	27 62	6.60	9.40	16.00	8.00	37.80	10 70	9.80	20.50	10.25	77.55	11.30	9.70	21.00	10 50	78.00	15.90	12.10	28.00	14.00	116.90
Municipio di Tavagnacco		Tavagnacco *(Adegliacco)* .	21.13	18.25	19.69	4.30	7.05	11.35	5.67	37.80	4.30	8.10	12.40	6 20	77.55	12.95	21.40	34.35	17.17	78.00	6.60	10.70	17.30	8.65	116.90
Morelli de Rossi Giuseppe	Regione del medio Friuli (2)	S. Maria la Longa . . .	35.25	53.00	44.12	0.90	13.50	14.40	7.20	37.80	3.30	35.00	38.30	19.15	77.55	3.70	19.50	23.20	11.60	78.00	10.10	39.00	49.10	35.55	116.90
Bigozzi cav. Giusto . .		S. Giovanni di Manzano .	16.00	24.50	20.25	-0 55	2.35	1.80	0.90	37.80	1.40	3.70	5.10	2.55	77.55	2.60	1.30	3.90	1.95	78.00	4.55	10.15	14.70	7.35	116.90

Esperienze di concimazione dei prati stabili.

Riassunto dei risultati ottenuti in TRE anni consecutivi: 1893-94-95.

TAV. 6.

Nome e cognome dell' esperimentatore	Regione	Località	Produttività naturale — Anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	Media	Parcella N. 2. Concimazione con scorie Thomas — Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	Totale	Media	Spesa di concimazione
			quintali di fieno				quintali di fieno					lire
Torriani co. Serafina	Regione delle alluvioni grossolane del medio ed alto Friuli.	Remanzacco (*Ziracco*)	40.50	45.75	49.75	44.60	4.40	18.20	19.70	42.30	14.10	37.80
Bodini Francesco		Udine	29.50	61.92	44.00	45.14	6.40	18.23	19.20	43.83	14.61	37.80
Braidotti sac. Pietro		Remanzacco	21.00	32.50	32.50	28.66	4.00	9.50	5.80	19.30	6.43	37.80
Tissino geom. M.		Buia (*Avilla*)	25.38	28.37	32.00	28.58	0.70	12.25	8.00	20.95	6.98	37.80
Gennari Settimio		Pagnacco (*Modoletto*)	16.25	19.75	19.50	18.50	2.30	4.10	4.90	11.30	3.76	37.80
Pagani Mario		Lestizza (*Sclaunicco*)	16.55	13.25	18.70	16.16	2.54	1.00	5.42	8.96	2.98	37.80
Rizzardi Carlo		Mortegliano (*Muzit*)	15.88	21.50	17.60	18.32	2.20	2.45	7.78	12.43	4.14	37.80
r. Stazione agraria		Udine (*S. Osvaldo*)	11.47	15.80	14.37	13.88	4.23	12.90	41.25	58.38	19.46	37.80
Scuola agr. Pozzuolo		Mortegliano (*Lavariano*)	26.55	26.37	33.17	28.69	-0.20	5.80	0.28	5.88	1.96	37.80
Ferigo agr. Cesare		Premariacco (*Orsaria*)	20.75	25.12	30.62	25.49	6.45	14.10	12.70	33.25	11.08	37.80
Policreti co. Ottavio	Regione del medio Friuli.	Aviano (*Castello*)	20.62	27.62	11.75	19.99	0.90	2.10	2.25	5.25	1.73	37.80
Pecile senat. G. L.		S. Martino (*Richinvelda*)	13.00	16.62	16.37	15.33	1.05	4.20	2.45	7.70	2.56	37.80
Porcia co. Fratelli		Azzano X (*Banniata*)	16.73	26.60	20.87	32.10	4.04	26.84	6.50	37.38	12.46	37.80
Caratti co. Andrea	Regione bassa della pianura friulana (3).	Pocenia (*Paradiso*)	25.35	30.90	33.60	29.95	-.—	7.24	5.34	12.58	4.19	37.80

Nome e cognome dell' esperimentatore	Parcella N. 3. Concimazione con fosfato Thomas e solfato potassico — Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	Totale	Media	Spesa di concimazione	Parcella N. 4. Concimazione con perfosfato d'ossa e solfato potassico — Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	Totale	Media	Spesa di concimazione	Parcella N. 5. Concimazione con fosfato Thomas solfato potassico e nitrato sodico — Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	Totale	Media	Spesa di concimazione
	quintali di fieno					lire	quintali di fieno					lire	quintali di fieno					lire
Torriani co. Serafina	5.15	25.40	19.90	50.45	16.81	77.55	6.70	12.60	13.10	32.40	10 80	78.00	12.35	26.30	25.80	64.45	21.38	116.90
Bodini Francesco	16.80	24.46	25.90	67.16	22 38	77.55	20.70	31.74	63 10	115.54	38.51	78.00	24.10	33.67	88.80	146.57	48.86	116 90
Braidotti sac. Pietro	3.00	1.50	2.60	7.10	2 36	77.55	3.00	1.50	2 40	6 90	2 30	78 00	9.00	12.50	10.20	31.70	10.56	116.90
Tissino geom. M.	0.40	13.00	9.00	22.40	7.43	77 55	1.60	3.87	4.00	9.47	3.15	78.00	7 55	16.00	8.00	31.55	10.51	116.90
Gennari Settimio	1.60	3.70	8.30	13.60	4.53	77.55	0.90	5.30	11.70	17.90	5.96	78.00	5.20	10.90	8.60	24.70	8.23	116.90
Pagani Mario	1.48	5.30	7.54	14.32	4.77	77.55	3.42	4 25	4.56	12.23	4.07	78.00	6.76	5.00	7.88	19.64	6.54	116.90
Rizzardi Carlo	4.15	5.80	11.51	21.46	7 15	77.55	4.35	4.65	6.99	15.99	5 33	78.00	8.15	[illegible]	9.37	25.43	8.47	116.90
r. Stazione agraria	3.91	20 30	17.50	41.71	13.90	77.55	4.29	17 70	11.75	33 74	11.24	78.00	3.77	10.10	12.50	26.37	8.79	116.90
Scuola agr. Pozzuolo	5.55	16.40	6.11	28.06	9.35	77.55	5.20	7.85	5.64	18.69	6.23	78.00	9.50	13.60	6.37	29.47	9.82	116.90
Ferigo agr. Cesare	10.15	16.45	13.65	40.25	13.41	77.55	5.10	8.30	4.10	17.50	5.83	78.00	8.80	16.65	14.55	40.00	13.33	116.90
Policreti co. Ottavio	9.05	7.70	16.00	32.70	10.90	77.55	8.70	7 55	14 00	30.25	10 08	78.00	13 60	9.15	15.00	37.75	12.58	116.90
Pecile senat. G. L.	2.85	3.90	6.15	12.90	4.30	77.55	1.90	2.00	1.10	5.00	1.66	78.00	5.45	6.55	7.05	19.05	6.35	116.90
Porcia co. Fratelli	4.28	32.48	9.95	46.71	15.57	77.55	7.07	17.52	1.30	25.89	8.63	78.00	11.01	32.26	14.50	57.77	19.26	116.90
Caratti co. Andrea	7.80	18.98	14.18	40.96	13.65	77.55	13.20	18 72	9.22	41.14	13.71	78.00	18.45	23.96	14.76	57.17	19.06	116.90

Esperienze di concimazione dei prati stabili.

Riassunto dei risultati ottenuti in QUATTRO anni consecutivi: 1893-94-95-96.

Tav. 7.

Nome e cognome dell'esperimentatore	Regione	Località	Produttività naturale – Anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	IV. 1896	Media	Parcella N. 2. Concimazione con scorie Thomas – Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	IV. 1896	Media	Spesa di concimazione
			quintali di fieno					quintali di fieno					lire
Brazzà co. F.	Regione delle alluvioni grossolane del medio ed alto Friuli	Manzano (*Soleschiano*)	36.18	37.27	34.30	28.67	34.10	6.23	19.50	18.48	17.44	15.41	37.80
Tomasoni G.		Buttrio	20.75	42.32	29.25	26.00	29.58	5.80	9.23	5.50	8.70	7.30	37.80
Co. Zoppola		Zoppola (*Biache*)	21.75	23.20	14.00	18.87	19.45	6.60	14.77	8.40	4.45	8.55	37,80
Co. Zoppola	Regione del medio Friuli	Fiume (*Marzinis*)	16.13	21.02	13.50	16.50	17.03	4.35	16.65	12.36	9.90	10.81	37.80
Polanzani E.		Fiume	17.50	15.77	24.50	21.75	19.75	1.25	11.61	2.80	13.20	7.21	37.80
Salvi A.		Pasiano di Pordenone	9.88	16.00	12.00	21.87	14.94	2.15	10.80	13.70	5.20	7.96	37.80
Pez geom. A.	Regione bassa della pianura friulana	Porpetto (*Pampaluna*)	22.48	15.70	23.37	18.75	20.07	4.15	4.17	14.30	10.90	8.38	37.80
Tavoschi		Portogruaro	12.25	17.25	31.25	36.00	24.18	5.40	16.40	9.50	9.40	10.17	37.80

Nome e cognome dell'esperimentatore	Parcella N. 3. Concimazione con fosfato Thomas e solfato potassico – Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1984	III. 1895	IV. 1896	Media	Spesa di concimazione	Parcella N. 4. Concimazione con perfosfato d'ossa e solfato potassico – Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	IV. 1896	Media	Spesa di concimazione
	quintali di fieno					lire	quintali di fieno					lire
Brazzà co. F.	7.46	19.30	19.26	18.08	16.02	77.55	10.94	18.75	15.69	15.92	15.32	78.00
Tomasoni G.	3,10	36 91	15.00	12.40	19.35	77.55	8.40	21.44	11.50	11.10	13 11	78.00
Co. Zoppola	4,95	15.39	11.80	5.40	9.38	77.55	9.30	12.01	5.20	8.85	8.84	78.00
Co. Zoppola	3.30	16.89	15.52	7.60	10 80	77.55	4.90	12.95	5.38	1.40	6.15	78.00
Polanzani E.	4.50	8.37	10.10	11.40	8.59	77.55	7.50	12.48	1.40	6.10	6.87	78.00
Salvi A.	4,30	24.00	28.90	6.65	15.96	77.55	8.20	18.40	14.60	5.60	11.70	78.00
Pez geom. A.	8.80	15.09	30.45	11.80	16.53	77.55	17.25	11.01	26.75	13.20	17.05	78.00
Tavoschi	5.30	19.30	13.50	17.80	13.97	77.55	7.70	12.20	4.50	6.20	7.65	78.00

Nome e cognome dell'esperimentatore	Parcella N. 5. Conimazione con fosfato Thomas solfato potassico e nitrato sodico – Aumento per ettaro anno I. 1893	II. 1894	III. 1895	IV. 1896	Media	Spesa di concimazione
	quintali di fieno					lire
Brazzà co. F.	13.67	24.45	20.37	21.06	19.89	116.90
Tomasoni G.	13.70	24.47	13.50	9.80	15.34	116.90
Co. Zoppola	9.90	13.83	12.85	7.05	10.90	116.90
Co. Zoppola	7.90	14.30	8.84	2.40	8.36	116.90
Polanzani E.	10.00	5.49	10.70	9.80	8.99	116.90
Salvi A.	6.35	22.70	22.80	4.05	13.97	116.90
Pez geom. A.	13.05	16.93	21.10	13.10	16.04	116.90
Tavoschi	8.10	18.60	8.50	11.10	11.57	116.90

(1) Questa regione comprende: la parte dei distretti di Palmanova e Codroipo, i distretti di Udine e S. Daniele, la parte bassa del distretto di Tarcento e la parte occidentale del distretto di Cividale

(2) Cioè: la parte bassa dei distretti di Spilimbergo e Codroipo, la parte alta del distretto di S Vito, la parte occidentale del distretto di Pordenone e i terreni argillosi, profondi e freschi del medio Friuli orientale.

(3) Cioè: i distretti di Portogruaro e Latisana, la parte del distretto di Palmanova, che sta a sud della Strada alta, i territori di Cervignano, Monfalcone ed Aquileia, e i terreni paludosi delle altre località del Friuli.

La Commissione per le esperienze colturali

(Continua) Z. Bonomi, *relatore.*

SI ANDREBBE D'ACCORDO.

L'ottimo periodico l'*Agricoltura della Domenica* riporta una conversazione in cui l'attuale Ministro dell'istruzione avrebbe manifestato delle vedute intorno all'insegnamento nelle scuole rurali che concordano perfettamente con quanto il nostro Sodalizio va da un cinquantennio sostenendo.

Togliamo il brano principale di tale conversazione:

. . . .

. . . .

Dal 1860 in poi l'istruzione elementare campestre offre dei campioni che ripetono — non oltre la puerizia l'epitome della storia romana — e leggicchiano — non più in là dell'adolescenza — lo stampatello. Ma ignorano completamente ogni e qualunque criterio su cognizioni indispensabili a condurre l'esistenza loro stabilita dal destino. Peggio: l'istruzione non è nelle campagne d'Italia che una disciplina regolata il più delle volte sui mezzi infelici delle finanze comunali: quanto alla educazione poi — quella che forma il cuore del contadino — e che gli impedisce di esser travolto dalla impetuosa fiumana della degenerazione e della violenza — appena la si conosce di nome, pure ammettendo che maestri e maestre, verun mezzo lasciano intentato per penetrare nel cuore dei fanciulli, la cui vita — per due terzi della giornata — è costretta a trascorrere col bestiame del fondo....

. . . .

Siamo in ritardo di trent'anni per quanto si riferisce alla creazione della patria agricola. I metodi d'insegnamento usati sin qui sono un controsenso palmare. Tutto è a rifare da capo a fondo. Io intendo sottoporre ad una accolta di pedagogisti italiani la riorganizzazione della scuola italiana rurale. Essi vedranno ciò che si debba immediatamente ricomporre *ex novo*, tanto nel programma fondamentale quanto nella metodica. Intanto, a caposaldo del mio piano pongo la redenzione intellettuale delle plebi lavoratrici della terra. Di nome non esistono più i servi della gleba. Ma di fatto essi sopravvivono al medioevo. Non è più possibile differire un provvedimento che li restituisca a quella dignità di cittadini, cui non si rassegnarono mai a perdere, nemmeno quando si curvavano frementi sotto la frusta longobarda degli Aldii. Una istruzione meno rettorica, meno letteraria, meno classica e più tecnica: un indirizzo pratico e costante alla esistenza ad essi riserbata — tali i cardini della vagheggiata riforma..... Io confido che il Parlamento mi suffragherà col suo patriottico appoggio nel compimento di questi progetti destinati a recar lustro ed ornamento alla patria. Ma se la modesta opera mia, prima ancora che l'impianto della nuova legislazione universitaria, saprà e potrà realizzare l'inizio e lo sviluppo della scuola rurale italiana, io ne avrò doppia soddisfazione. Perocchè io penso che nello svolgimento

della vita pubblica delle campagne risieda la vera e grande fortuna d' Italia...

. . . .

Santissime idee e propositi veramente addatti ai bisogni dei tempi.

Se l'onorevole ministro saprà anche solo iniziare questo programma, noi *nella modesta parte che ci spetta*, saremo i più caldi e convinti suoi cooperatori.

Ma più che la nostra approvazione, l'onorevole ministro raccoglierebbe quella più importante delle Società degli agricoltori italiani.

Diffatto, fra i voti per la diffusione dell' istruzione agraria emessi da quell' autorevole sodalizio, troviamo il seguente:

" Nel prossimo anno vengano attuate quelle disposizioni regolamentari, che possano permettere di dare ampio sviluppo alle scuole di complemento dove esiste soltanto la scuola unica, imprimendo a questa scuola, per quanto è possibile, il carattere professionale locale, dando così alla legge del 15 luglio 1877, una applicazione conveniente ai bisogni dei tempi ed alle necessità dell' agricoltura nazionale ".

F. Viglietto.

LA NITRAGINA

DI UN MODO PRATICO PER SOSTITUIRLA.

Anche l' *agricoltura*, come le altre scienze, va arricchendo il suo dizionario di parole nuove, colle quali vengono indicati i suoi tentativi e le sue scoperte, prova evidente ch'essa pure si avanza vittoriosa per la via del progresso.

Nel mondo agrario si fa da qualche tempo un gran parlare di un nuovo preparato messo a disposizione dell' industria dei campi, di uno specifico di piccolissima mole, ma di grandissimo effetto, che, in omaggio all' elemento che si è preso di mira di aumentare (azoto o nitrogeno) fu chiamato *nitragina*.

Che cos' è la nitragina?

Prima di rispondere sarà bene fare qualche cenno del fatto sul quale essa basa la sua applicazione; fatto che la pratica sfrutta da tempo, ma che la scienza solo da anni spiegò. Intendiamo parlare dell' assimilazione dell' azoto atmosferico da parte delle leguminose.

Queste piante privilegiate, tutti sanno, posseggono il monopolio, per così dire, di un' importantissima operazione; hanno cioè la proprietà di poter utilizzare l' azoto dell' atmosfera, ciò che pare nessun' altra famiglia di piante è capace fare.

È indubitato che tale proprietà le leguminose non la posseggono per se stesse, ma l' acquistano in seguito a che le loro radici vengono invase da numerose colonie di organismi inferiori, che vi determinano quelle speciali gonfiature, conosciute sotto il nome di *tubercoli radicali*.

Isolare questi microbi benefici, allevarli a parte in un mezzo adatto al loro sviluppo, ed offrirli all' agricoltura sotto una forma comoda per l' inoculazione nel suolo, ecco il fine che si proposero di raggiungere e che raggiunsero gli studiosi: ecco la nitragina. In verità la teoria è giustissima. Se i fermenti selezionati accennano già ad entrare definitivamente nella pratica della fabbricazione del vino e del burro, perchè non si dovrà sperare che avvenga altrettanto dei batteri delle leguminose?

Le esperienze finora eseguite però, non sono sufficienti a determinare in grande l' impiego della nitragina, perchè i risultati ottenuti sono d' accordo soltanto in una cosa: nella necessità di farne nuove prove.

In attesa che queste dicano l' ultima porola sull' importante argomento, l' agricoltore intelligente, anzichè rimaner semplice spettatore, potrebbe intanto far qualche cosa di utile all' agricoltura e di vantaggio a se stesso. Si tratterebbe semplicemente di dar maggior diffusione ad una operazione, praticata ancora dai nostri avi, e la nitragina è bell' e sostituita.

I terreni acidi, torbosi, di fresco dissodati malamente si prestano alla col-

tura delle leguminose. Evidentemente in essi fanno difetto i batteri di cui sopra, mediante i quali la pianta avrebbe modo di usufruire dell'azoto atmosferico. A parte l'impiego della nitragina che, abbian veduto, non è certa dell'effetto ed ha ancora l'inconveniente (grave inconveniente!) di costar troppo cara, perchè non si potrà provvedere il terreno dei benefici germi, mediante altra terra opportunemente levata là ove le leguminose prosperano bene? — La questione è della più alta importanza e merita tutta l'attenzione degli agricoltori. Sarebbe infatti non piccolo vantaggio poter adibire a medicai e trifogliai, colture eminentemente produttive i terreni, e non son pochi, nei quali queste foraggiere fanno meschina riuscita. — Il successo non dovrebbe mancare per due motivi: in primo luogo l'aggiunta di terra, previamente riconosciuta adatta, effettivamente non è che un mezzo per apportare e diffondere il principio attivo, rappresentato dal bacillo assimilatore: secondariamente la pratica secolare dell'operazione è una conferma della sua efficacia.

Speriamo che qualche agricoltore faccia delle prove.

E. Bubba.

NOTE SULLA LEGGE 14 LUGLIO 1887 N. 4727

e sull'interpretazione che di essa danno il sen. Lampertico ed il Canonico G. Minella.

PREFAZIONE.

Ho qui sul tavolo due libri ben noti a quanti si interessano della questione delle decime fra noi; due libri che quasi da soli valsero finora ad illuminare e guidare, nella nostra regione, i giudizi del pubblico: parlo dello *Studio sulla legge 14 luglio 1887* ecc. del senatore Fedele Lampertico (Padova, Drucker e Senigalia, 1888) e dell'opera del canonico Giuseppe Minella «*Le decime ed altre prestazioni congeneri*» (Padova, tip. del seminario 1888).

Questi due volumi che l'uno coll'altro si collegano e si completano, venuti alla luce poco dopo la promulgazione della legge *sull'abolizione e commutazione delle decime,* sia perchè tra i primi a trattare con chiarezza di un argomento tanto importante e tanto controverso, sia per l'autorità e per la ben nota competenza degli autori, vennero considerati generalmente quasi come una dottrinale interpretazione della legge stessa e furono eretti a dogma da giuristi e da magistrati, tantochè si ritenne da molti superfluo ed inoppotuno il procedere a nuovi studi ed a nuove indagini, quando con minor fatica si poteva tranquillamente riposare *in verbis magistri.*

È incredibile qual peso e quale influenza ebbero fra noi le opinioni e le conclusioni di quei due esimii scrittori, e non è esagerazione affermare che la giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti nella regione nostra si informò in gran parte ai giudizi da loro espressi. Non mi sarebbe difficile il trascrivere brani di sentenze in cui testualmente vennero riportate le parole dell'illustre senatore Lampertico: la stessa Corte di Cassazione di Firenze, giudicando tanto diversamente dalle consorelle di Torino e di Roma, dimostrò con evidenza di sentire *l'influsso dell'ambiente* con tanta abilità e dottrina preparato dalle pubblicazioni citate.

Quando, a merito speciale dell'*Associazione agraria friulana,* si rilevò il modo strano ed ingiusto con cui nel Veneto, ed in particolare nel Friuli,

si applicava la legge sulla abolizione delle decime, e si iniziò quell'agitazione popolare che diede vita al *Comitato friulano per le decime*, mi rivolsi, per acquistar lumi in argomento, agli scritti eruditi e celebrati del senatore Lampertico e del canonico Minella: le loro conclusioni però non mi parvero conformi all'idea del legislatore ed allo spirito dei tempi ed uno studio accurato sulle origini della legge, un serio esame delle discussioni parlamentari e di alcune preziose dichiarazioni extra-parlamentari, rafforzarono la mia convinzione.

Non so con qual successo andrò ora esponendo il risultato del mio lavoro: certo parrà ardimento contrapporre il mio debole parere alle opinioni di uomini sì egregi; ma mi conforta l'idea che in tal modo potrò forse aprire la via ad altri di me più abile e più dotto.

Il senatore Lampertico nella sua prefazione si proponeva di fare *un imparziale quanto accurato esame della legge, il quale potesse servire e alla giurisprudenza chiamata all'applicazione della legge, e ai provvedimenti ulteriori che si rendessero necessari.* Lo scopo fu dal chiarissimo autore in gran parte raggiunto: i giurisperiti se ne giovarono grandemente, ma, diciamolo pure, un po' ciecamente; forse uno studio più profondo e più diligente della legge e dello spirito che la informa, li avrebbe portati a conseguenze diverse: auguriamoci che ciò avvenga almeno per l'avvenire.

Dopo alcune considerazioni di indole generale, nei capi III e IV l'autore accenna ai voti ed alle proposte per la liberazione del suolo dalle decime, a partire dal 1822 fino al 1864, fino cioè alla prima proposta concreta fatta al Parlamento Italiano dal ministro Pisanelli, e conclude che, in quasi tutte, la nota *fondamentale era quella di commutazione e non di abolizione.* Questo sarà anche vero; l'autore stesso però parla di una *memoria* in data 12 febbraio 1862, in cui si proponeva *l'assoluta incorrespettiva* abolizione delle decime di *origine ecclesiastica.* Noto poi che nella lettera del padre *Antonio Zuccoli* edita nel 1822, di cui è parola al principio del capo III, viene fatta una distinzione per il *quartese* dovuto ai parroci, il quale, a differenza delle decime da commutarsi entro 5 anni, avrebbe dovuto restare *abolito*, concedendosi ai beneficiati un equivalente in beni comunali e demaniali; senza bisogno di indagini sull'origine sua, i contribuenti ne sarebbero stati direttamente liberati. Il *quartese* veniva dunque considerato fin da allora per la natura sua un emolumento *ratione officii,* qualche cosa di diverso dalle altre decime in genere: fatto questo assai importante specie per noi del Veneto ove i quartesi hanno tanta parte nella dotazione delle parrocchie.

Il senatore Lampertico viene poi a parlare sommariamente delle proposte di legge fatte al Parlamento Italiano: a questo riguardo non si potrà certo concludere che la *nota fondamentale era quella di commutazione!* Difatti riportandoci a quei progetti, ricordati anche dall'on. Fagiuoli nella sua relazione presentata alla Camera il *22 aprile 1887*, rileviamo quanto segue:

La prima proposta, del ministro Pisanelli, nel 1864, era per *la soppressione delle decime ecclesiastiche in tutto il regno.*

Il progetto Mancini (2 maggio 1877) proponeva l'abolizione *delle decime e di ogni altra prestazione sacramentale pagata alle chiese, ai ministri del culto, ai corpi morali, al demanio dello stato e del Fondo per il Culto.* La Commissione parlamentare estese la soppressione anche alle decime sacramentali passate per causa onerosa nel dominio dei privati, e a tutte le altre decime *meno quelle fondate su concessioni coloniche affettanti non l'università ma parte dell'ex feudo.*

Sul progetto Conforti la Commissione parlamentare (21 luglio 1879) adottava il concetto di abolire le decime percepite dai ministri del culto e da enti morali ecclesiastici, *fossero o no sacramentali:* lasciava sussistere quelle passate per legittima causa nel dominio dei privati e *quelle tutte laicali.*

Questo stesso progetto veniva ripresentato integralmente dall'on. ministro Villa il 20 febbraio 1880, e più tardi anche dal ministro Zanardelli: anche in questa occasione si concludeva dal Relatore (on. Rinaldi, 22 febbraio 1884) per l'abolizione senza compenso delle decime ecclesiastiche e delle decime e prestazioni rese signorili e miste, *quando non fossero corrispettivo della concessione di terre.*

Viene finalmente la proposta d'iniziativa parlamentare che diede vita alla legge del 14 luglio 1887, e gl'intendimenti di questa sono abbastanza chiaramente espressi dall'onor. relatore: « Il presente schema di legge non « contiene novità alcuna in confronto degli schemi precedenti, e rappre- « senta una continuazione ed un prodotto naturale degli studî compiuti da « cinque ministri guardasigilli e da quattro Commissioni parlamentari. In- « fatti noi pure proponiamo la *abolizione senza compenso* delle decime ec- « clesiastiche riscosse da enti morali ecclesiastici e dal Fondo culto...... ». E poi: « Codesta abolizione delle decime sacramentali, ossia il diverso trat- « tamento che si propone per le decime riscosse dai ministri del culto e « dagli enti morali ecclesiastici, abbiamo detto che trova la sua giustifica- « zione nella mancanza di un titolo giuridico obbligatorio e nell'essere sorte « per atto di spontanea pietà e continuate per consuetudine. » E più sotto: « Quanto alle altre decime riscosse da laici, sieno essi persone singole o « comunioni, è naturale che non si potrebbe senza commettere un atto di « violenta spogliazione, abolirle senza compensare i percipienti. » Si obbietterà che queste dichiarazioni avevano attinenza al primo progetto presentato, e che questo fu in seguito modificato: vedremo poi la ragione e l'importanza di queste modificazioni; per intanto prendiamo atto *delle parole* dell'on. Fagiuoli, dico proprio *delle parole* perchè forse ci occorrerà di ritornare più sotto sull'espressione *decime sacramentali* usata nel secondo dei periodi della relazione, ora riportati.

In altro punto dice pure l'on. Fagiuoli: « Politicamente poi le decime « ecclesiastiche essendo state abolite in Sardegna, a Parma, nell'Umbria, « in Toscana e nelle provincie napolitane, non si potrebbe negare onesta- « mente alle altre provincie italiane un atto di giustizia distributiva pel « quale ottengano esse pure quella parità di trattamento che deve essere « la norma di ogni nazionale consorzio. »

Anche questo periodo ha un'importanza non trascurabile come schiari-

mento allo spirito del legislatore: più sopra il relatore aveva accennato ai vari decreti di abolizione emanati in antecedenza principalmente per opera dei governi provvisori d'Italia; il chiarissimo Lampertico ne fa pure una diligente rassegna nel capo VI, e non è difficile rilevare come nelle regioni nominate le decime *ecclesiastiche* o *sacramentali* sieno state *realmente e generalmente* abolite: dico ecclesiastiche *o* sacramentali perchè, (come nota lo stesso autore a pag. 44) *la parola sacramentale è adoperata come equivalente a decime ecclesiastiche e in opposizione alle demaniali*, e cita una sentenza della Gran Corte Civile di Napoli, *19 febbraio 1845.* Del resto che la sinonimia fra queste due parole sia generalmente ammessa in pratica si rileva anche dalla relazione presentata in Senato dal senatore Bartoli il 4 luglio 1887, quando già era stato modificato il progetto di legge originario. Noto poi che l'on. Fagiuoli ha cura di nominare la Sardegna, Parma, Umbria, Toscana e provincie napolitane, come quelle regioni che debbono servire di modello per costituire alle altre la *parità di trattamento;* si guarda bene dal nominare la Sicilia dove in effetto vennero abolite le sole decime *personali* che evidentemente non sono quelle contemplate dall'art. 1 della legge 1887. Anche di questa osservazione vedremo in seguito l'importanza; intanto giova ricordare che appunto per questo sono quasi sempre erronei o inesatti i paragoni e gli accenni che si fanno alle condizioni di decimati e decimanti in Sicilia, come pure a torto vengono talvolta riportate opinioni e sentenze di magistrati di quella regione, le quali contemplano uno stato di cose affatto diverso da quello creato dalla legge 14 luglio 1887.

Salto a piè pari alcuni capi di profonda e sana erudizione in cui si tratta della natura delle decime in alcune provincie d'Italia, delle leggi che le regolano, specie nel Veneto, dell'origine delle varie decime e della loro indole giuridica, e vengo direttamente al nodo della questione, allo scopo vero del libro del senatore Lampertico. Prima però voglio fermarmi un momento su un'osservazione che trovo al capo XIII, pag. 122: si parla del *quartese* e giustamente si dice doversi intendere sotto tal nome non il *quarto del reddito, ma il quarto della decima, e quindi del reddito il quarantesimo;* poi si soggiunge: « Cosicchè nelle investiture delle decime si « trova bensì investita la decima in chicchessia, ma riservato al Parroco il « quartese, ossia il quarantesimo del reddito e quarto della stessa decima. » Ora dico io: in tutti quei paesi, e non sono pochi specie fra noi del Friuli, in cui al Parroco non si corrisponde che questo *quartese,* senza indizi di altre prestazioni, dove sono andati gli altri tre quarti della decima originaria? Ammesso anche che questa alla sua origine e nella sua integrità abbia potuto derivare da causa estranea alla *volontaria elargizione, all'obbligo del mantenimento del clero,* o *al corrispettivo per l'amministrazione dei sacramenti,* sia pure da una concessione di terre *(decima dominicale),* come cessò per rinuncie, o per dissuetudine, o per altre ragioni, la corresponsione di $^3/_4$ di essa, deve credersi che egualmente sia decaduto il titolo anche per il quarto che ancor resta: e se questa parte della decima fu ciò non ostante, ed é ancora corrisposta, ciò avviene certamente per ragioni ben diverse da quelle che la originarono, come p. e. la opportunità di prov-

vedere ai bisogni del clero qual corrispettivo dei servigi religiosi che presta. Da quanto dissi mi pare che si possa anzi che si *debba* senz'altro stabilire la *sacramentalità* dei quartesi, dove unicamente questi si corrispondono ai parroci senza alcun altro riguardo sia al modo, sia alla località, sia alla qualità delle persone da cui è corrisposto: e questa opinione parmi anche suffragata da quanto scrisse fin dal 1822 l'abate Antonio Zuccoli nella sua lettera che ebbi cura di citare più sopra.

Nel capo XIV e seguenti l'egregio autore svolge con abilità la sua tesi e ne trae senza fatica la conclusione che, « secondo la legge 14 luglio 1887, « spetta a chi si crede liberato dall'onere della decima il dare la prova della « sacramentalità della medesima. L'argomentazione procede in questi termini: « *dalla dizione stessa della legge apparisce fuori di dubbio che la commuta-* « *zione è la regola e la abolizione è l'eccezione; l'obbligo della prova incombe* « *non a chi è nella regola, ma a chi invoca per sè l'eccezione.* » La medesima teoria è seguita diligentemente e rafforzata con altri argomenti dal canonico Minella nel suo libro, nel quale giunge a conclusioni un po' più.... ardite, come vedremo.

Base unica e fondamentale su cui posa tutto l'edificio con tanta erudizione ed abilità costruito dai due chiarissimi scrittori, si è che *la commutazione è la regola, l'abolizione è l'eccezione.* « *Ed in fatto,* spiega il senatore Lampertico (c. XIV, pag. 133), *per la commutazione la legge non dà alcuna specificazione..... Per l'abolizione invece specifica quali decime si intendano abolite.* »

Fermiamoci un momento su questa *specificazione.* Riportando le parole dell'art. 1 della legge, nel capo XV pag. 137, il senatore Lampertico dice: « Le decime abolite sono dunque le decime ed altre prestazioni stabilite « sotto qualsiasi denominazione e in qualunque modo corrisposte

« per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali

« ai Vescovi, ai Ministri del Culto, alle Chiese, alle Fabbricierie, o ad « altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al demanio « dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel Culto, e dell'asse Ecclesiastico di Roma. »

E soggiunge: « Non basta che si tratti di decime dovute alle persone « indicate espressamente dalla legge: occorre che sieno *stabilite* per l'am- « ministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali. »

Perdoni l'on. autore, ma qui devo rilevare una inesattezza: la legge non dice che tali decime debbano essere state *stabilite per l'amministrazione dei sacramenti* ecc. ma stabilite sotto qualsiasi denominazione e *corrisposte* per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servigi spirituali. La differenza è evidente: secondo l'interpretazione del Lampertico si dovrebbe supporre che il legislatore, nel fissare le decime da abolirsi, avesse avuto uno speciale riguardo alla *ragione* per cui furono stabilite, cioè all'*origine* loro, mentre invece l'interpretazione giusta, naturale, letterale della legge dimostra che si volle sorvolare addirittura sulla loro natura, per fermarsi unicamente alla loro attuale ed apparente destinazione: *corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti* ecc.

Ho già detto più sopra che la legge votata il 14 luglio 1887 non era

perfettamente eguale al progetto d'iniziativa parlamentare, ma che questo venne in parte modificato d'accordo fra il Ministro di Grazia e Giustizia e la Commissione della Camera. L'art. 1 del progetto originale suonava così: « *Le decime ecclesiastiche, sotto qualunque forma e denominazione, riscosse da enti morali ecclesiastici o dal fondo del Culto, sono abolite......* » E l'art. 3: « *Le decime terraggiere, quartesi, primizie e tutte le altre prestazioni fondiarie di qualsiasi natura e sotto qualunque denominazione ed in qualunque modo a qualsiasi persona fisica o morale corrisposte..... dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro.* » Nessun dubbio adunque: abolizione di tutte le decime ecclesiastiche, senza distinzione; commutazione di quelle dominicali o laicali. Era il concetto del progetto *Conforti* nel 1879, ripresentato dall'onor. Villa nel 1880 e dall'onor. Zanardelli nel 1883, come abbiamo veduto. Nessuna specificazione, nessuna limitazione; non varrebbe dunque il dire che l'abolizione era l'eccezione e la commutazione la regola. Ma questo progetto venne modificato nella forma che tutti sanno; l'espressione generale: *decime ecclesiastiche*, venne lasciata da parte, l'art. 3 ebbe una dizione più generica e comprensiva, e..... e così il legislatore ha voluto dire tutto il contrario di quello che aveva voluto prima; la regola è diventata eccezione e viceversa, e l'abolizione è rimasta un *pio* anzi un *empio* desiderio! Con alcuni abili discorsi si acciecarono 20 onorevoli deputati che avevano presentato un progetto di legge e tutti i loro aderenti, che non erano pochi, e con due tratti di penna si indussero a votare il contrario di quanto avevano proposto! Questo a un dipresso dovrebbe essere avvenuto secondo le conclusioni del senatore Lampertico e del reverendo canonico Minella.

Diamo uno sguardo alle relazioni parlamentari ed indaghiamo le ragioni e l'importanza di queste modificazioni.

Gli oratori in tale circostanza furono numerosissimi e per la maggior parte competentissimi in materia, ma nessuno, né fra gli oppositori nè fra i favorevoli al progetto, nessuno intravide la possibilità di interpretare le parole della legge in modo diverso da quello spiegato e giustificato dal Relatore e dal Ministro stesso. È dopochè fra il proponente on. Gallo e la Commissione venne concordata la modificazione all'art. 1 di cui ora discorreremo, nessuno si sognò di chiedere sopra il medesimo ulteriori schiarimenti, tanto risultavano chiari e lo scopo suo e l'interpretazione che gli si doveva dare. Ho già detto come era stato formulato questo art. 1 dalla Commissione proponente, e come venne poi modificato; alle frasi: « *Le decime ecclesiastiche, sotto qualunque forma e denominazione, riscosse da enti morali ecclesiastici o dal fondo per il culto....*, vennero sostituite le parole: « *Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servigi spirituali ai Vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricierie o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del fondo per il Culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite ecc. ecc.* Si ritorna quasi letteralmente alla locuzione adottata dall'onor. Zanardelli nel citato progetto di legge da lui presentato nella legislatura antecedente. La ragione di tutto

ciò è chiaramente esposta dall' on. Gallo: « *Ritengo più opportuno che si* « *abbia riguardo alla natura dell'ufficio pel quale la decima si corrisponde anzichè alla natura della prestazione.* » E più sotto dice: « Le decime sono « di diversa natura a seconda delle varie regioni d' Italia ed esse variano « anche da un paese all' altro. Quindi bisogna fare in modo che una dispo- « sizione generale, colla sua locuzione, possa abbracciare tutti i diversi tipi « e tutte le diverse specie di decime. » Ricorderemo queste frasi più tardi, quando parleremo delle decime del Veneto.

La dizione primitiva, colle parole *decime ecclesiastiche,* avrebbe dato luogo certamente a false interpretazioni ed a gravi difficoltà: interpretazioni false a seconda del significato che alle parole suddette si avesse attribuito: difficoltà gravi inquantochè quell' espressione avrebbe richiesto uno studio particolare sull' origine e sulla natura di ogni singola decima. Ed a quelli fra gli oppositori della legge che osservavano essere il progetto modificato affatto diverso dal primitivo, rispondeva giustamente il relatore on. Fagiuoli *non esservi al contrario nessuna differenza se non di forma,* e che all'espressione *decime ecclesiastiche si era sostituita la loro definizione,* quella *definizione* che, secondo gl' intendimenti del legislatore, doveva servire per tutti i paesi e per tutti i vari tipi di decime, togliendo gli inconvenienti lamentati. E cito le parole dell' on. Fili Astolfone che faceva parte della Commissione: « ..... epperò con gli emendamenti proposti vogliamo che una « buona volta la legge abbia carattere generale, che nella sua applicazione « non si risolva in quelle amare delusioni che con grave danno abbiamo « dovuto sperimentare nella stessa Sicilia » (v. atti parlam. 1886-87, vol. IV, pag. 3802).

Queste *amare delusioni,* cui accennava l'oratore, furono appunto originate dalla dizione poco specifica ed equivoca del decreto prodittatoriale *4 ottobre 1860,* che, dichiarando abolite le sole *decime personali,* lasciò la popolazione dell' isola « in balia alle influenze dei partecipanti, all' arbitrio, al- « l' ignoranza delle commissioni ed alla complice condiscendenza anche di « certi reggitori di Provincie, perfino cinicamente indifferenti allo sconcio « di vedere esposte a diverso trattamento le popolazioni della stessa Pro- « vincia e magari dello stesso Circondario. »

Ecco quanto si temeva potesse avvenire un'altra volta, ed in proporzioni molto più vaste, se la lettera della legge non fosse stata bene specificata, se cioè al caso pratico si avesse mantenuta l'originaria dizione di *decime ecclesiastiche.* La sostituzione dunque delle parole: *corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti* ecc., non è una *limitazione,* come impropriamente la chiama il senatore *Lampertico;* è invece uno *schiarimento,* una *definizione,* che ne allarga di molto la portata e ne facilita il riconoscimento. Egli è appunto per evitare uno studio lungo e difficile sulle singole decime (il che avrebbe indubbiamente prodotto i tristi risultati e le amare delusioni lamentate poco fa), che si è voluto a bella posta sorvolare sulla natura e sull'origine loro, soffermandosi invece sui caratteri più chiari, più evidenti, meno equivoci, in pratica più adatti per la loro classificazione. Anzichè dire: *sono abolite le decime che hanno un'origine sacramentale,* si

è creduto bene di dire: *sono abolite le decime che attualmente ed evidentemente vengono riscosse a scopo di culto.* Ed è tanto vero che la legge deve venire così e non altrimenti intesa ed applicata, che mentre essa esclude dall' abolizione le decime passate in dominio di laici, *anche se di origine sacramentale,* comprende invece nel numero delle decime da abolirsi quelle che vengono riscosse da ecclesiastici per i servigi spirituali *ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria.* Su questo punto anzi si scatenarono maggiormente le ire e le proteste degli oppositori della legge, e, diciamolo pure, anche di qualcuno fra i sostenitori del progetto: « La vostra legge acquista un carattere di odiosità, dice l' on. Spirito (v. l. cit. pag. 3719); « rispettando le « decime ecclesiastiche quando si trovino nelle mani di terzi possessori, « voi colpite la persona e non la cosa; il prete e non la decima. »

« È un' ingiustizia, esclama l'on. Chimirri (v. pag. 3803); l'abolizione è « qui determinata dalla persona del godente, non dalla natura della pre« stazione. » Ed in altra seduta, lo stesso on. Chimirri: « Abolite pure, dice, « le decime quando sia incerta o dubbia la legittimità della loro origine; « ma quando chi esige e chi paga la decima hanno regolato consensual« mente le loro partite, non può più parlarsi di abuso o di violenza, ma « di consenso e di contratto » (v. pag. 4408, l. cit.). Le stesse cose dicono gli on. Turbiglio, Chiaves (in massima favorevole) ed altri.

A tutti questi rispondono vittoriosamente gli on. Gallo, Zanardelli (ministro) e Fagiuoli (relatore), dimostrando la necessità e la convenienza di mantenere tali disposizioni di legge per dare a questa un carattere veramente generale e largamente comprensivo.

Comunque sia, non è ora compito nostro l' indagare se la legge 14 luglio 1887 sia nella sua essenza più o meno giusta ed equanime: l' importante è di vedere quali ne siano gl' intendimenti e quale lo scopo che essa si prefigge; quale l' interpretazione che le si deve dare, e quale l'applicazione che essa deve avere: tutto ciò finora è risultato abbastanza chiaro. A tal proposito faccio miei alcuni periodi del chiarissimo senatore Lampertico, dai quali però mi sarà lecito trarre conclusioni alquanto diverse dalle sue: « Quali infatti furono le cagioni decisive, per cui si adottò quella « distinzione di decime che si aboliscono e decime che si commutano? Da « tutte le relazioni e tutte le discussioni parlamentari appariscono manife« stamente due: la prima, che è un'offesa alla libertà di coscienza il costrin« gere colle sanzioni civili all' adempimento di doveri meramente religiosi; « e la seconda, che, essendo state abolite senza compenso quelle decime in « altre parti d' Italia, si sarebbero trovati in condizione peggiore i paesi « Veneti, se per esse avessero dovuto i debitori soggiacere a un compenso, « e quindi vi sarebbe stata offesa alla libertà e all'eguaglianza. Ora se ve« nisse a mancare la *immediata* relazione, che la chiara dizione della legge « stabilisce fra le decime abolite senza compenso e l'amministrazione dei « sacramenti o altri servigi spirituali, verrebbero con ciò a mancare i fon« damenti giuridici della distinzione di decime abolite e decime commu« tate » (v. op. cit. pag. 139-140).

Verissimo tutto, ma questa *immediata relazione* fra le decime abolite

senza compenso a l'amministrazione dei sacramenti ecc. non viene a mancare se non nel caso che le stesse decime vengano dimostrate e riconosciute come *dominicali,* derivanti cioè da un *jus dominii* e corrisposte per altre ragioni che non sieno i servigi religiosi: e fintantochè questo non venga in qualche modo provato, si deve por mente a quella *relazione immediata* che la chiara dizione della legge stabilisce, e che evidentemente e praticamente appare nella maggior parte delle decime nostre, corrisposte ai ministri del culto ed ai corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso.

Qui si entra nel campo delle presunzioni, altro punto nel quale io dissento profondamente dalle opinioni del senatore Lampertico. Dice questi al capo XVII del suo libro: « Presunzioni generali di ecclesiasticità sono già « escluse nonchè dalle citate dichiarazioni, dalla dizione stessa della legge. » Quanto alle citate *dichiarazioni* l'autore si riporta ad alcuni brani delle discussioni parlamentari, in cui viene rilevata la immensa difficoltà di riconoscere la natura delle decime sacramentali da quella delle decime ecclesiastiche derivanti da dominio, per cui deve esserne lasciata la decisione alla prudenza del magistrato. In questo punto conveniamo in parte anche noi ed abbiamo già detto essere anzi questa una delle ragioni principali per cui il legislatore fu obbligato a stabilire la differenza fra decime da abolirsi e decime da commutarsi, fondandosi sui caratteri esteriori, evidenti di esse. Non comprendiamo però come dalla dichiarazione che non si posson dare dati positivi e certi per riconoscere la natura delle varie decime, si debba concludere che si ha voluto in tal modo escludere una qualsiasi presunzione di ecclesiasticità.

Quanto poi al secondo punto, continua l'autore: « La legge in fatto non « indicò senza più la qualità *della persona* cui le decime, che s'intendono « abolite, sieno dovute, ma qualità *intrinsiche* della decima perchè sia abo« lita e non semplicemente commutata. La legge anzi ha indicato queste « qualità proprie della decima non in termini generici, ma precisi, speci« fici: per l'amministrazione dei sacramenti; per altri servigi spirituali. »

Abbiamo già veduto, ed è inutile ripetere qui, la ragione per cui si è voluto nella legge accennare a queste *qualità intrinsiche* della decima che va abolita, e si è visto anche come questa non sia una *specificazione* o una *limitazione,* ma uno schiarimento del concetto del legislatore, un allargamento nella portata della legge, una facilitazione per l'applicazione di essa. Questa definizione si rendeva necessaria anche per un'altra ragione che troviamo chiara ed esplicita nella risposta del ministro Zanardelli all'onorevole Bonghi, il quale ne aveva proposta la eliminazione (riportata anche dal sen. Lampertico, v. pag. 150): « A me pare, disse l'on. Ministro, che que« sta eliminazione sia assolutamente inammissibile, poichè in tal caso noi con« fonderemmo evidentemente colle decime sacramentali le decime dominicali « anche se dovute alla Chiesa ed ai ministri del Culto quale corrispettivo « di concessione di dominio, mentre intendiamo di rispettare le decime do« minicali, anche se dovute alla Chiesa ed ai ministri del Culto. » L'onorevole Bonghi aveva in vero fatto un passo molto ardito, un passo che lo metteva al paro dei più feroci abolizionisti che ci fossero alla Camera; ma gli intendimenti del legislatore non erano questi, ed il rifiuto dell'onore-

vole Zanardelli salvò la legge dalla taccia di ingiusta e di usurpatrice che altrimenti si sarebbe meritata. La proposta dell'on. Bonghi avrebbe di conseguenza tolto agli ecclesiastici la possibilità di far rispettare un loro diritto di proprietà quand' anche avessero potuto dimostrarne la legittimità: questo il legislatore non volle e pubblicamente dichiarò in nome della giustizia; per questo, e per questo solo, l'inciso proposto venne mantenuto e non già *per escludere una presunzione generale di ecclesiasticità* nelle decime cui si alludeva!

A questo proposito riporterò anch' io, e spero con maggior successo, quanto dice nel suo *Commento alla legge,* il cav. Claudio Magni (Venezia, tip. dell'Ancora, 1887, pag. 25-26): « Ben raro sarà il caso in cui resulti « da titolo scritto la natura *ecclesiastica* delle decime e prestazioni che si « presenteranno alla discussione, e che lo scopo originario delle medesime « sia stato e siasi mantenuto il servizio religioso e spirituale.

« Ravvicinando peraltro l'art. 1° al 3° si trova nella disposizione lette- « rale della legge il criterio da seguirsi per determinare se trattisi di de- « cime e prestazioni per la natura loro colpite dall'abolizione. Infatti quando « sieno portate in discussione annue prestazioni di cui non resulti da titolo « scritto la natura *laica* e *dominicale,* e non venga provata la loro deriva- « zione da titolo di dominio o per titolo di dominio, il solo fatto della cor- « responsione al *Vescovo, ai Ministri del Culto, alle Chiese, alle Fabbricierie,* « o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, basta « ad indurre nelle decime e prestazioni la natura ecclesiastica. Questa in- « duzione acquista grado e carattere di certezza dalla qualità delle persone, « e dallo scopo degli Enti a cui le decime e prestazioni vengono corri- « sposte, inquantochè fino a prova in contrario, ciò che viene corrisposto « *al Vescovo, al Ministro del Culto, alla Chiesa e ad altri Enti ecclesiastici* « non può avere per causale che l'amministrazione dei sacramenti, o ser- « vigi religiosi od uffici spirituali. Quando adunque trattisi di decime e « prestazioni, di cui non sia provata la natura diversa di *ecclesiasticità* che « hanno per la qualità delle persone ecclesiastiche, e per lo scopo religioso « degli Enti cui sono dovute, rientrano nella disposizione dell'art. 1, e sono « *abolite.*

« E l'abolizione per la letterale disposizione della legge è generale ed « estensiva *a tutte* le prestazioni che *sotto qualsiasi denominazione* siano cor- « risposte ai ministri della religione e ad enti ecclesiastici, e che abbiano « per causa e titolo l'amministrazione dei sacramenti ed altri servigi spi- « rituali e religiosi.

« Quindi rientrano nella sanzione abolitiva le *primizie* e le *questue* pe- « riodiche per oggetto e scopo di culto, perchè le une e le altre corrispon- « dono negli effetti alle decime ecclesiastiche, derivano dalla stessa origine, « hanno la causa stessa, e tendono al medesimo fine.

« Egualmente per espressa disposizione della legge, l'abolizione delle « decime e prestazioni che ne sono colpite ricorre *qualunque sia il modo* « con cui vengono corrisposte e cioè tanto se vengano corrisposte in der- « rate e generi od in contanti, quanto se, corrisposte in origine in generi e « derrate, siano state in seguito convenzionalmente convertite in prestazioni « pecuniarie. »

Il senatore Lampertico dice che tale presunzione non venne ammessa neppure dalla giurisprudenza, e cita alcune sentenze delle Corti di Cassazione di Firenze e di Napoli, di data anteriore alla pubblicazione della legge del 1887, e che a mio parere non risponderebbero interamente e perfettamente alla tesi da lui sostenuta. Sentenze in senso esplicitamente contrario invece se ne trovano parecchie, cito fra le altre quella della Corte d'Appello di Torino 15 ottobre 1866, della Corte d'Appello di Bologna 4 agosto 1876, della Corte d'Appello di Venezia 30 dicembre 1879. Fra le recenti poi e susseguenti all'applicazione della legge di abolizione, quella del Tribunale di Ascoli Piceno 19 luglio 1888, e poi della Cassazione di Roma 23 aprile 1891, della Cassazione di Torino 2 luglio 1892, della Corte d'Appello di Bologna 22 giugno 1891, della Cassazione di Roma 29 aprile 1892, ecc. ecc.

Non ammettendo quanto a noi pare lecito anzi doveroso ammettere, che cioè il solo fatto di essere corrisposta ad un ecclesiastico (individuo o corpo morale) che ha l'esercizio del culto religioso, implichi in una decima una presunzione di sacramentalità, il senatore Lampertico passa alla ricerca di quegli elementi di fatto che, indipendentemente da quanto sopra, dovrebbero stabilire la ecclesiasticità della decima; questo è quanto il legislatore ha voluto, anzi dovuto evitare in vista delle difficoltà insormontabili che all'atto pratico si presentavano, come abbiamo accennato poco fa. Il risultato che il chiarissimo autore ne ottiene, rafforza vieppiù il nostro asserto: difatti le decime che, secondo lui, formano l'oggetto della legge di abolizione sono unicamente quelle che rappresentano un onere della persona verso il beneficiario, un tributo dei fedeli verso la Chiesa, dei parrocchiani verso il parroco, insomma le decime esclusivamente e puramente personali; tutte le altre vanno commutate. È naturale che con queste conclusioni si venga a sostenere che nella legge 14 luglio 1887 la commutazione è la regola e l'abolizione è un'eccezione!

Un' interpretazione tanto restrittiva ci riporterebbe alle discussioni e alle proteste cui, benchè con minor ragione, diede luogo in Sicilia la pubblicazione e l'applicazione del decreto che aboliva le decime personali; e mi richiama una fiera protesta che a tal proposito venne redatta dalla Deputazione Provinciale di Girgenti il 6 dicembre 1864, in cui si diceva fra altre cose: « *Negandosi l'esistenza delle decime personali in Sicilia, si viene ad oltraggiare il decreto prodittatoriale 4 ottobre 1860 come leggiero, vano ed irrisorio, il che sarebbe illecito ed assurdo.* »

Ma quello che più sorprende ed addolora è l'affermazione fatta in fine del libro, che in questo concetto della legge convengano anche l'on. Zanardelli e l'on. Mancini! Dopo quanto fu detto fin qui, dopo i brani delle relazioni Parlamentari sopra riportati, credo sia superfluo aggiungere una parola di più. Forse che in Sardegna, in Toscana, a Napoli, a Parma, nell'Umbria, cui la nostra legge si riporta, furono abolite le sole decime *personali?* Sarebbe questa la giustizia distributiva, l'equità di trattamento invocata e predicata da quanti vollero la sanzione di questa legge? Forse che alludeva alle decime *personali* l'on. Zanardelli quando diceva alla Camera, il 1 luglio 1887, che il progetto in discussione era informato ai modesimi concetti

fondamentali dei disegni di legge precedenti, cioè abolizione delle decime *ecclesiastiche* e commutazione di quelle *dominicali?* e quando, rispondendo a chi obbietava che coll' abolizione si ledeva il diritto di proprietà, faceva sua l'esclamazione di Mirabeau: « *E questo oppressivo tributo voi osate chiamarlo proprietà?* » Forse che alludeva a decime personali l'on. Ministro guardasigilli quando, a chi s'impressionava della gravezza dell'onere che dall'abolizione sarebbe derivato al fondo per il Culto, rispondeva *essere bensì gravoso,* ma che, essendone l'assunzione graduale, il patrimonio del fondo per il Culto vi avrebbe certamente sopperito? e quando diceva che da calcoli fatti questo onere sarebbe ammontato a circa *un milione e 400 mila lire* all'anno? E l'on. Mancini alludeva forse alle decime personali nel progetto di abolizione da lui stesso presentato dieci anni prima, e nelle relazioni e dichiarazioni che lo accompagnarono?

Nel capo XX il senatore Lampertico viene a parlare con molta competenza ed erudizione del *possesso,* e tocca con maestria un punto difficile: *se, trattandosi di decime, si possa invocare l'azione di manutenzione:* riporta numerosi giudicati e conclude *che, quando si tratti di decima ecclesiastica o non ecclesiastica, la quale consista in vero onere reale, l'applicazione dell'art. 694 cod. civ. è di pieno diritto.* » Dice benissimo l'autore, che mentre la legislazione austriaca accordava l'azione possessoria a tutela di qualsiasi decima quando avesse assunto forma giuridica, l'art. 694 del codice italiano invece non si riferisce che al possesso di immobili, di diritti reali, di un'universalità di mobili.

Molto venne discusso e prima, e durante, e dopo la pubblicazione della nostra legge d'abolizione, per decidere se il diritto di decima in generale potesse veramente ascriversi fra i diritti *prediali, reali,* se cioè la decima dovesse considerarsi come un onere vero e proprio del fondo o non piuttosto come un'obbligazione del possessore del fondo stesso. Nulla naturalmente potè stabilirsi in proposito stante le numerose specie di decime, diverse nell'origine e nell'essenza loro; risultò bensì doversi ritenere come diritto reale quell'onere derivante da un principio di comproprietà del fondo, quella corrisponsione cioè che fosse fatta in ricognizione di dominio o di sovranità: ma i caratteri particolari ed evidenti di questa specie di decima non furono stabiliti nè potevano stabilirsi perchè non ve ne sono: difatti dove le decime feudali furono istituite su modello di quelle create ed esatte dalla Chiesa; dove una decima in origine laicale o feudale fu più tardi concessa ad ecclesiastici come compenso ai loro servigi religiosi e come tale continuò ad essere riscossa, non potrà in alcum modo rilevarsi un carattere speciale che ne denoti la sacramentalità o la dominicalità: ed è perciò che ogni indagine ed ogni giudizio sulla natura di una decima furono affidati alla prudenza ed al criterio dell'autorità giudiziaria.

In ogni modo la conclusione del senatore Lampertico devesi riconoscere perfettamente esatta: resta solo a vedersi quando e come una decima rivesta il carattere di un *vero onere reale.* Questo carattere dovrà necessariamente escludersi nei riguardi delle decime puramente spirituali, le quali costituiscono un obbligo della persona; ma dovrà per egual ragione escludersi anche nei riguardi di tutte quelle altre decime di qualsiasi natura,

costituite o corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servigi religiosi. E qui mi piace riportare un brano del chiarissimo avvocato A. Pannunzio, che apputo a questo argomento si riferisce: « Una decima prediale, costituita a scopo di culto, sotto qualunque forma, non si « corrispondeva in ricognizione di dominio nè per altra causa legittima: « essa era una specie di tributo, che traeva la sua origine del solo fatto, « che un corpo morale, prima da sè e poi col sussidio del potere civile, lo « riscuoteva, in rimunerazione di un servizio religioso: essa quindi non « nacque ma divenne un diritto: ed era imposta sul frutto che un fondo « produceva: onde si soleva dire: *fructus datur in solutione et fundus in « obligatione.*

« E da ciò deriva che una siffatta decima si annoverava fra le cose « *quae sunt in actionibus, petitionibus et persecutionibus,* ai sensi della *legge 49 « de verb. signif.* del digesto, cioè fra le cose mobili, di cui parlasi negli « articoli 406, 411 e 418 cod. civ. E costituiva un diritto su di un fondo, « *ius in rem scriptum,* dal quale non sorgeva una ragione di dominio, per « poter promuovere alcuna azione reale o immobiliare, di rivendicazione, « di prelazione o di devoluzione: era quindi un diritto che si sperimentava « con un'azione personale, *actio in rem scripta,* contro il possessore di un « fondo, per conseguire una parte dei frutti da esso raccolti. » (v. *Decime abolite e redimibili,* Ascoli Piceno, tip. L. Cardi 1889, pag. 26-27). Ed in seguito vengono riportate a conferma di tale teoria numerose decisioni delle Corti, che non possono lasciar dubbio alcuno.

Del resto la stessa discussione parlamentare ed in ispecie le parole del relatore della legge e del ministro Zanardelli fanno fede della chiara idea che questi eminenti giureconsulti-legislatori avevano circa l'argomento in questione.

Io ho detto che non ho punto inteso di competere colla vastità di erudizione e colla profonda conoscenza della materia trattata dall'illustre Lampertico, e quindi mi limiterò a considerare in qual nesso si trovi il sopra citato art. 694 cod. civ. coll'art. 1 della legge 14 luglio 1887, come si fa nell'ultima parte del capo XX. Mi riporterò ancora una volta alle espressioni degli oratori che presero la parola durante la discussione della legge, e precisamente dove si parlò della necessità dell'abolizione e delle ragioni che questa abolizione giustificano: queste ragioni, ammesse concordemente da tutti, si possono riassumere: nell'ingiustizia morale ed economica di quel tributo fin dall'origine imposto senza una causa legittima, ed illegalmente fino ad ora percetto: tributo che erroneamente fu elevato a diritto reale, mentre trovasi sprovvisto di qualsiasi giuridico fondamento. L'articolo 694 cod. civile contempla il possesso annuale *legittimo* di un immobile, di un diritto reale ecc.; ora l'art. 1 della legge, togliendo ogni azione civile alle decime a scopo di culto o sacramentali che dir si vogliano, viene a comprenderle nel numero di quelle *cose* di cui parla l'art. 690 cod. civ., per le quali è inutile invocare il possesso. È vero bensì che il senatore Lampertico, ritornando alle idee espresse in precedenza, sostiene essere facilissimo riscontrare, dalle note caratteristiche della decima, se questa abbia carattere di *onere reale,* e sia quindi, secondo lui, soggetta a legit-

tima proprietà; noi al contrario abbiamo visto che la ricerca di questi *caratteri particolari* si è voluta ad ogni costo evitare; abbiamo visto che l'unico carattere a cui si deve dar peso è quello oggettivo della persona a cui la decima è corrisposta, e perciò deve ritenersi inammissibile un'azione di manutenzione in possesso, fintantochè non sia provato che l'oggetto implichi un diritto reale, di proprietà: nè questo diritto può farsi risultare in alcun modo in sede possessoria. Suffragano l'esposta teoria le sentenze 19 dicembre 1878 e 19 giugno 1879 della Cassazione di Firenze, e 29 aprile 1889 della Cassazione di Roma.

Or dunque per concludere diremo che ammettendo quanto asserisce il Lampertico, che cioè può di pien diritto applicarsi l'art. 694 cod. civ. quando si tratti di decima consistente in un vero onere reale, riescirà d'altra parte impossibile riconoscere questo carattere fra quelle decime che vennero contemplate nell'art. 1 della legge di abolizione, e che perciò l'azione di manutenzione potrà solo esercitarsi in fatto di decime di natura dominicale o feudale, come tali riconosciute, e soggette così alle disposizioni dell'art. 3 della legge suddetta.

La teoria sul possesso, esposta dal senatore Lampertico, ridotta ai giusti limiti, è dunque pienamente accettabile: sono affatto inaccettabili invece le conclusioni che in fatto di possesso, con molta abilità, ma con altrettanta leggerezza, trae nel suo libro il rev. canonico Minella.

Dice infatti il reverendo canonico della Cattedrale di Padova: « Da oltre « dieci secoli io possiedo coteste decime con un possesso non violento, non « clandestino, non precario, con un possesso specifico, pubblico, non equi« voco, con animo di esercitare un mio diritto, e non già una concessione « di semplice tolleranza, quindi con un possesso *legittimo,* come lo chiama « il vigente Codice, ovvero *giusto,* come lo appellano le leggi romane. E « quindi? e quindi dirò col Mancini: *quando vi concorra la prova di un « lungo possesso, accompagnato dai requisiti necessari alla prescrizione, è giusto « che questa basti per sè stessa a dar fondamento alla prestazione.* » (v. op. cit., pag. 51).

E più sotto: « .... se non *è titolo,* ha la stessa forza del titolo, special« mente se è antico, se è monumentale, quale sarebbe p. e. il possesso delle « nostre decime che risale al secolo nono » (v. pag. 52).

Questa asserzione generale in fatto di decime, dimostrerebbe iniqua, usurpatrice, spogliatrice la legge di abolizione, a meno di ritenerla del tutto snperflua od inapplicabile. Difatti troviamo poco più sopra: « la legge « ha creato un vizio di nuovo conio nel ritenere vizioso il possesso quando « la decima fosse dichiarata sacramentale. » Questo vizio *di nuovo conio* però fu approvato da due Camere e sancito dal Re, e fu dimostrato appunto che la *maggior parte* di quelle tali decime possedute da tanti secoli, hanno un'origine ed una natura niente affatto legittime: tanto basta perchè le decime corrisposte a scopo di culto debbano ritenersi *legalmente e giustamente* abolite. Accettando la teoria del canonico Minella, dovrebbe ammettersi che il solo possesso di una decima implicasse l'esistenza di un *giusto titolo*, atto a legittimarne l'origine e a stabilirne la conservazione: in altre parole tutte le decime dovrebbero considerarsi *dominicali*. Difatti, schiavo

della logica inesorabile, esclama il rev. Minella: « Sì, signore; nel Veneto « certo non vi è alcuna decima sacramentale; lo abbiamo di già accennato, « ma lo vedremo chiaramente in seguito ».!! (v. pag. 58).

Ma non solo nel Veneto, diremo noi per la stessa ragione, ma in tutto il regno, nel mondo intero non vi saranno dunque decime sacramentali: questa parola è un *mito,* e il legislatore ha fatto una ben magra figura, quando ignorando tutto ciò, ha parlato di abolizione! colà, dove in passato le decime furono abolite, fu commessa una grande, colpevole ingiustizia! E la legge 14 luglio 1887? una solenne canzonatura, e un'immensa perdita di tempo gli studi che la precedettero ed i commenti che la seguirono!

Eppure contro le conseguenze della sua teoria un po' troppo..... ardita, il reverendo Canonico era stato messo in guardia da quello stesso articolo anonimo della *Temi Veneta* 5 febbraio 1888, da lui citato: eppure il *Monitore delle leggi* dell' *8 settembre 1887* (pure da lui citato) diceva chiaramente che « *l'essere stato finora in possesso di percepire una decima è un titolo* « *troppo generico ed equivoco.* » Nè il chiarissimo Lampertico si azzarda a sostenere una simile tesi. Invece il canonico Minella vi insiste decisamente, e crede di aver trovato così la soluzione del problema più importante: a chi incomba l'onere della prova. « È un titolo troppo generico ed equivoco? « esclama egli; « il possesso non può mai essere *generico,* perchè di regola « cade sopra una cosa determinata.... nè anco può dirsi che il possesso di « una decima sia un tilolo *equivoco,* cioè *ambiguo,* qualora gli atti che si « esercitano nella sua riscossione sono tali da dimostrare la intenzione di « agire per diritto proprio. » (v. pag. 69).

Qui l'autore dimentica certamente che il 14 luglio 1887 fu promulgata una legge votata dal Parlamento italiano, la quale fa una certa distinzione fra le decime corrisposte per ragione di culto e quelle originate da un antico diritto di comproprietà o di dominio, e corrisposte come riconoscimento di questo diritto. Apparentemente tutte queste decime presentano gli stessi caratteri, poichè le une furono modellate sulle altre; il possesso materiale delle ultime non si distingue dal possesso delle prime: è eguale per tutte. Con questi dati come posso ora concludere che possedendo io una decima da 10 secoli, questa deve *necessariamente* essere di quelle della seconda specie? Come si può qui tirare in campo gli antichi principii che *melior est conditio possidentis* e che *in pari causa possessor potior haberi debet?* Nessuno nega che il *possesso* di una cosa ne faccia *presumere* la proprietà, ma qui non si tratta di presumere la proprietà della decima, bensì la *dominicalità,* che è qualche cosa di differente; e questa dal possesso, sia pure di 10 secoli, non si presume. Non è forse vero che un possesso, fosse pure di 10 o più secoli, relativo a una decima sacramentale, non varrebbe più nulla in seguito al dispositivo della legge 14 luglio 1887? Se questa legge avesse decretato l'abolizione di tutte le decime indistintamente servirebbe forse questo possesso di 10 secoli a conservarle? Ecco perchè fu detto essere il possesso un titolo troppo *generico ed equivoco,* e non potersi invocare come presunzione di dominicalità. La legge ha precisamente lo scopo di togliere ogni efficacia al possesso; da ciò l'obbligo di provare la dominicalità. E basta quanto al possesso: per finire riporterò solo quanto

in argomento dice il chiarissimo avv. Pannunzio, già citato (v. capo VI): « E non giova addurre che vi ha chi sostenga che, per le decime in parola, « il possesso è potuto convertirsi in un titolo di proprietà: poichè se ciò « potevasi dire quando esse erano confuse con le altre di diversa natura.... « ora sarebbe contrario ad ogni principio di diritto: ed in vero, se, per « l'art. 1 della legge 14 di luglio 1887, le decime sacramentali sono state « abolite, cioe si è riconosciuta l'ingiustizia della loro origine, se *improba* « *possessio firmum titulum possidenti praestare nullum potest;* se *nemo sibi* « *ipsi mutare potest causam possessionis,* e se, per acquistare con la prescri- « zione, si richiede un possesso legittimo, ai sensi dell'art. 2106 cod. civ.; « è inutile sostenere che, per le dette decime, il possesso ha serbata mai « alcuna forza giuridica. Ed in fine, per meglio intendere che, in tale ma- « teria, il possesso non ha alcun valore, basta considerare che, nella legge « 14 di luglio 1887, in conformità di ciò che erasi detto nella relazione « che la precedette, in cui, fra le altre cose, fu dichiarato che soltanto le « decime *dominicali* possono essere tutelate con le azioni possessorie, si « dispone, nel 1° articolo, che le decime corrisposte ai corpi morali in esso « indicati, per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servigi spiri- « tuali, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizial- « mente riconosciute. A che dunque parlar di *possesso legittimo,* in materia « di decime sacramentali, quando neppure una convenzione o una sentenza « ha potuto legittimarlo? »

Finalmente siamo arrivati alla conclusione ultima, allo scopo principale delle due opere da noi prese in esame, scopo che, come si è già accennato, si risolve nell'addossare la prova della sacramentalità della decima a chi, in base alla legge 14 luglio 1887, pretende di essere liberato. Vedemmo con quanta abilità e copia di argomentazioni si abbia tentato di dimostrare come, nella sopracitata legge, la base sia la commutazione e non l'aboli- zione, e notammo essere questo principio il fondamento di ogni ulteriore conclusione. Difatti così chiude il chiarissimo Lampertico il capo XXI del suo libro:

« Chi si richiama alla *regola* e quindi all'art. 3 della legge che stabi- « lisce come *regola* la commutazione, non ha l'obbligo di provare che non « si trova nelle condizioni per cui, invece della commutazione, sarebbe am- « messa per via di eccezione, la abolizione senza compenso. Si è colui, che « si fonda sopra un'eccezione, e perciò qui sul fatto che darebbe luogo al- « l'abolizione senza compenso, il quale deve provare, che tali condizioni di « eccezione si riscontrano sussistenti. »

Quantunque si abbia già troppo discusso su questa parte, ci sia lecito ritornarci sopra un momento. Dice il senatore Lampertico (v. pag. 193): « Il carattere che si volle dare alla presente legge, ossia di *legge di unifi-* « *cazione,* ci mette già in sull'avviso quali decime si intendeva abolire senza « compenso, e cioè le decime abolite senza compenso altrove, ossia le sacra- « mentali. ».

Fin qui benissimo: abbiamo ricordato, fin dal principio di questo studio, quali furono le decime abolite senza compenso prima della legge ultima ed abbiamo nominato appunto le decime della *Sardegna*, abolite *interamente*

colle leggi 15 aprile 1851 e 26 marzo 1853: quelle delle *provincie Parmensi*, comprese nelle leggi abolitive francesi prima del 1814 (ivi vennero abolite con decreto 19 gennaio 1860 anche le questue a scopo di culto, che avevano assunto quasi il carattere di nuove decime): le *decime parrocchiali della Toscana*, abolite con decreto governativo 21 gennaio 1860: quelle dell'*Umbria*, abolite il 29 ottobre 1860: e finalmentd le decime *sacramentali* delle provincie *Napoletane*, abolite con decreto *7 gennaio 1861*, escluse solo quelle *dominicali*, *risultanti da titoli autentici* o *da giudicati*: noto che fra le decime abolite si comprendevano anche quelle dovute ai *Capitoli*, *Cattedrali*, ed *altre Chiese* (Cassaz. di Napoli, 21 febbraio 1883).

Continua poi il Lampertico: « Nè il principio fondamentale della legge, « che nessuno debba trovarsi costretto a soddisfare ad obblighi di coscienza, « si trova in causa se non quando si tratti di *decime personali;* è fuor di « causa affatto quando tratta di *onere reale.* »

Qui l'idea non appare più tanto chiara, a meno di interpretare l'espressione *decime personali* per decime *sacramentali*, secondo il significato attribuito a questa parola più sopra, e l'espressione *onere reale*, come quello derivante da un vero titolo, afficiente il fondo e producente una vera decima *dominicale*. Così inteso e spiegato, anche questo secondo periodo sarebbe conforme alle nostre idee, dalle quali non si discosta molto neppure il brano che segue:

« Le modificazioni introdotte nella legge sono del pari dirette a preci- « sare come oggetto di gratuita abolizione le decime in relazione imme- « diata, diretta coll' ufficio sacro. Le modificazioni invece, le quali si son « lasciate cadere, avrebbero estesa l'abolizione senza compenso a decime « non dipendenti immediatamente dall' *ufficio*, ma dal *beneficio*, non da una « *giurisdizione*, ma da un *patrimonio*. »

Abbiamo visto difatti che le decime abolite sono quelle che, indipendentemente dalla loro origine o natura, hanno una stretta relazione coll'officio del culto; così abbiamo veduto che, per vero e ragionato spirito di giustizia, non si volle estendere l'abolizione a quelle che poggiassero sopra un indiscutibile diritto di proprietà. Potremmo dunque anche noi dire col Lampertico: « *Tutto ciò sembra stabilire chiaramente il concetto della legge.* » Eppure questo *concetto della legge* è fra noi diverso: e si capisce il perchè. Dicendo che il principio *fondamentale* della legge posa unicamente sulle decime *personali*, il chiarissimo autore volle proprio alludere (come si desume dal seguito del capitolo) a quelle tali decime di cui con esemplare diligenza ha enumerato i caratteri esteriori nel capo XVIII; e qui cade in contraddizione con quanto disse nel periodo antecedente, che cioè la legge ultima *abolisce le decime abolite senza compenso altrove:* o le decime che la legge vuole abolire sono realmente quelle soppresse in Sardegna, Toscana, Umbria, a Parma, a Napoli, e allora è erroneo dire che il principio fondamentale della legge posa sulle decime personali, e ciò é dimostrato dai fatti e dalla storia; o realmente il legislatore abolizionista voleva alludere alle decime di spiccato carattere personale, a quelle p. e. abolite col decreto *4 ottobre 1860* in Sicilia, e allora la legge 14 luglio 1887 non sarebbe più una legge di *unificazione*, come è proclamata da tutti e dallo

stesso Lampertico. Da questo dilemma non si scappa, a meno di avere in testa quella enorme confusione di idee che deve aver avuto il can. Minella, quando scriveva a pag. 34 del libro citato: « Riavviciniamo ora le dispo-« sizioni dei due decreti abolitivi, per la Sicilia e per Napoli, e la legge « abolitiva generale del *14 luglio 1887,* e vedremo che tutte e tre codeste « disposizioni contengono il medesimo concetto, benchè espresso in diversa « maniera.

« Il legislatore di Sicilia col primo articolo dice: *Le decime personali « sono abolite;* il legislatore di Napoli dice: *È proibita dal giorno d'oggi la « riscossione delle decime sacramentali a profitto della Chiesa;* ed il legisla-« tore italiano usò in quella vece un lungo periodo, il quale non fece che « portare oscurità, confusione, incertezze anche nelle menti dei più versati « nelle scienze giuridiche e forniti di finissimo criterio legale. »

E poichè ho tirato in campo il rev. Minella, non posso a meno di far notare un'altra inesattezza in cui più volte cade nel suo libro: alludo all'interpretazione sua particolare che vuol dare a una dichiarazione del relatore della legge, on. Fagiuoli, dalla quale poi il prelodato Canonico trae importanti conclusioni a favore della sua tesi. Disse l'on. Fagiuoli alla Camera che la distinzione fra decime e decime è fatta *obbiettivamente:* da queste semplici parole, il rev. Minella desume che il legislatore abbia voluto mirare alla natura, al titolo delle singole decime, mettendo la commutazione come regola e la abolizione come eccezione, e conclude che tutte le nostre decime sono per natura loro dominicali e che spetta a chi ne ha interesse, di provare il contrario. Scusate se è poco!

Che cosa intese dire invece l'on. Fagiuoli?

Il relatore della legge si esprimeva colla frase citata per chiarire un suo periodo precedente dal quale poteva nascere il dubbio che l'art. 1 della legge, *già votato,* abolisse qualsiasi specie di decima, quando fosse riscossa da enti morali ecclesiastici o da ministri del culto; ed egli volle appunto far risaltare il vero concetto della legge, secondo la quale le decime *dominicali* o simili restano salve dall'abolizione *benchè* riscosse da ecclesiastici. Soggiunse difatti anche il ministro Zanardelli: « *Nell' art. 3 si tratta di « tutte le decime dominicali.* » Ecco dunque perchè nella distinzione delle decime, queste non potevano essere considerate *soggettivamente,* cioè esclusivamente a seconda della persona del percipiente, ma bensì *oggettivamente,* cioè a seconda dell'*oggetto,* dello *scopo* loro, e non già, come crede il Minella, a seconda del *titolo* e della *natura* loro, il che venne più volte precedentemente escluso. La legge difatti riconosce e mantiene le decime *sacramentali* quando siano passate in mano a *laici,* come abolisce quelle di origine *dominicale* quando abbiano acquistato quell'unico, spiccato carattere di sacramentalità contemplato dall'art. 1, vengano cioè corrisposte per l'*amministrazione dei sacramenti* o *per altri servigi religiosi.* In tali casi la decima *perde il suo originario carattere* (come disse Zanardelli), e il Lampertico stesso lo ammette là dove parla di quelle decime che, in origine di piena disposizione del Vescovo, vennero poi assegnate e suddivise nei vari benefici (v. pag. 196). Partendo dal presupposto, che poi dimostra non vero, che le decime dei Vescovi del Veneto fossero in origine *sacramentali,* dice:

« Potrebbe dirsi che decime eventualmente sacramentali sieno, col solo pas-
« sare a far parte del beneficio, divenute patrimoniali. E ciò in quanto non
« più rappresentavano la retribuzione di singoli uffici spirituali, ma veni-
« vano a costituire la dotazione spettante all'ufficio sacro in generale. Ossia
« in quanto non si trovavano più in relazione immediata e diretta con
« questo, ma bensì erano poste in relazione immediata e diretta col be-
« neficio. »

(Continua). E. DE BRANDIS.

BIBLIOGRAFIA.

TITO POGGI. — **Alcuni mali del frumento.**

Vol. XII della biblioteca agraria Ottavi — L. 1.

Di tre mali scrive l'autore: del *diradamento* del frumento che avviene quando è seminato dopo trifogliaio o medicaio; della *ruggine* e dell'*allettamento* e — ciò vien giù con tutta spontaneità — ne scrive con ammirabile chiarezza, semplicità e speciale competenza.

Le pubblicazioni del chiarissimo autore giungono sempre care e non si può a meno di ammirarle subito. Anche questo suo ultimo scritto reclama tutte le simpatie. Il nuovo libretto si legge volentieri e, quel che più importa, combattendo errori e pratiche meno che buone per il giorno d'oggi, insegna bene e persuade nel modo più convincente. Il libro quindi si raccomanda agli agricoltori tutti, perchè ormai tutti si saranno trovati di fronte, in misura più o meno grave, ai mali dei quali in modo speciale l'autore discorre, e perchè, all'infuori della trattazione dei tre malanni, è ricco di utilissimi insegnamenti.

Una piccola osservazione: la varietà di frumento Noè, che pure, a parte il giustissimo criterio di prepararci sementi migliorati coi frumenti nostrali, in tanti siti ha fatto e fa tanto bene — anche da noi — ne esce con le ali un po' tarpate, riscuotendo dalle osservazioni dell'autore che una limitata fiducia.

Vorrà dire che condizioni diverse di terreno e clima la faranno apprezzare diversamente. Z. BONOMI.

DOMANDE E RISPOSTE.

Quale frumento seminare?

Causa l'andamento pessimo della decorsa annata mi trovo nella dura necessità di comperare frumento da semina. Veggo sui giornali e sui listini dei negozianti decantare molte varietà e non so quale preferire.

Prego dirmene qualche cosa in proposito. S.

È difficile dare un suggerimento concreto, giacchè nelle varie plaghe del Friuli, così diverso per natura di suolo e per condizioni di ambiente, la cosa riveste parecchie difficoltà.

Bisogna in primo luogo distinguere se si vogliono frumenti fini, ossia bene accetti e ben pagati, ma con limitata produzione; ovvero se, non badando alle esigenze ed ai pregiudizi del mercato, si vogliono frumenti ad alta produzione, cioè resistenti all'allettamento anche data una buona fertilità nel terreno ed una forte concimazione.

Limitandomi a quanto venne esperimentato in provincia, io metterei tra i frumenti fini:

1. Il nostrano, il cui tipo caratteristico si trova a Latisana e dintorni;
2. Il Rieti e il Cologna.

Tra i frumenti meno apprezzati sul mercato, ma che si allettano difficilmente e che tollerano anche le alte concimazioni, di largamente provato fra noi non vi è che

il Noè. Esso però non è conveniente che nei terreni fertili e dove si può spinger la produzione fino al massimo.

Per i frumenti fini (nostrano, Cologna, Rieti) bisogna in primo luogo ricordarsi che nessuno fra questi resiste alle alte concimazioni: tutti, largamente concimati, si allettano.

Però fra loro vi è una qualche differenza.

Il Rieti ed il Cologna maturano quattro a cinque giorni prima del nostrano e resistono moltissimo alla ruggine.

Dovendo comperare semente, io mi appiglierei, quando non avessi del buon nostrano e non fossi nelle plaghe del Friuli basso, dove esso sembra sotto tutti rapporti migliore, al *Rieti* od al *Cologna.*

E quale dei due preferire?

Ecco, fra i due come resistenza alla ruggine non vi è differenza notevole, come precocità di maturanza il Cologna supera il Rieti.

C'è questo solo: che il Rieti originario costa circa 40 lire a Udine, mentre il Cologna, essendo ancora di fama nuova e più vicino per i trasporti, non costa che 33 a 34 lire.

Debbo però notare come il Rieti somigli di più al nostrano e come la seconda riproduzione dia anche migliori risultati della prima.

In Friuli, il Rieti si trova di seconda e di terza riproduzione, presso parecchi proprietari e l'Associazione agraria è pronta a dar gli indirizzi.

Come conclusione io consiglieri:

1. Preferire il Noè nei terreni fertili e che si vogliono largamente concimare.

2. Preferire per larghe seminagioni il Rieti di seconda riproduzione.

3. Preferire il Cologna per quei luoghi ove il nostrano, anche selezionato, non dà buon prodotto, e dove si deve comperare tutto il seme.

4. Comperare piccole quantità di Rieti per formarsi la semente per gli anni venturi, essendo questa una qualità che per due-tre stagioni migliora, anzichè deteriorare e che più delle altre si avvicina al nostrano. F. V.

Sovesciare o no il trifoglio?

Ho letto che il Solari ed altri propongono per la buona riuscita del frumento di farlo succedere ad un buon sovescio di trifoglio.

Io ho alcuni appezzamenti dove il trifoglio è ora floridissimo e potrei farne un bel taglio. Mi trovo perplesso se mi convenga ararlo sotto perchè costituisca una buona concimazione pel frumento che devo seminare in quegli spazi, ovvero se sia più vantaggioso ridurre in foraggio, salvo a dar maggior quantità di concimi al grano.

La cosa si presenta molto complessa; però il criterio generale che dovrebbe dirigere tutti gli agricoltori è il seguente: quando si può consumare nella stalla, avendo il numero sufficiente di animali, quando non è temibile che l'andamento della stagione non permetta l'essicamento, è meglio, e senza confronto più vantaggioso, utilizzare il trifoglio come foraggio.

Diffatto 1 quintale di trifoglio come foraggio ha un valore intrinseco, ossia una trasformabilità in latte o carne (accrescimento di animali o lavoro) che supera le lire 5. Anche il valor commerciale del fieno di trifoglio si aggira intorno alle lire 5 per quintale.

Se noi guardiamo la composizione chimica di questo foraggio troviamo che esso ogni 100 chilogrammi contiene circa:

Azoto organico . . .	Cg.	2
Anidride fosforica . .	„	0.6
Potassa , ...	„	2

Valutando l'azoto organico ad 1 lira al chilogrammo, l'anidride fosforica a lire 0.40 e la potassa a lire 0.50, si comprende come sovesciando non si avrebbe un arricchimento del terreno in materie utili che per circa lire 3.25.

A questo avvaloramento del trifoglio, si dovrebbe aggiungere il vantaggio meccanico, che si ottiene sotterrandolo, tanto nelle terre argillosissime come in quelle molto sabbiose. In ambo i casi si potrà dare un valore anche al miglioramento delle condizioni fisiche che il sovescio induce nei terreni molto compatti o in quelli molto sciolti.

Ma, calcolando pure che a questo vantaggio meccanico si debba ascrivere un prezzo, già molto esagerato, di lire 0.50 per ogni quintale sovesciato, sta sempre il fatto che quando si può utilizzare come foraggio il trifoglio si viene a conferirgli un avvaloramento di

oltre $^1/_4$ superiore a quello che si potrebbe ottenere sotterrandolo.

Vi è anche da considerare come nei terreni, per natura fertili, un copioso sovescio di trifoglio può determinare l'allettamento del grano. Per conseguenza, a meno che non si tratti di aziende dove il foraggio è esuberante ai bisogni della stalla, o di andamento di stagione, che non permetta l'essicamento e la conservazione come fieno, credo che mai non convenga sovesciare, ma sia più economico fienare il trifoglio.

Già il sovescio delle sole radici e della stoppia specialmente, se il terreno fu ben concimato, rappresenta una forte somministrazione di azoto al frumento che lo sussegue, e se mai il cereale a primavera dimostrasse con una stentata vegetazione il bisogno di azoto, si potrà a questo sopperire mediante pozzo nero o nitrato di soda o solfato ammonico, spendendo molto meno del vantaggio che avrà portato nella stalla il fieno raccolto nell' autunno.

Per chi si trovasse perplesso, aggiungiamo ancora che il sovescio di trifoglio apporta i maggiori vantaggi nei terreni silicei o ciottolosi e in quelli per qualsiasi ragione molto asciugabili.

F. V.

Fosfati Thomas
o perfosfati minerali al frumento?

Molti ci ripetono la suindicata domanda.

Se si tratta di terreni freschi e profondi, non vi ha dubbio che più conveniente è il Thomas; anche in molti terreni leggeri ed asciutti il Thomas ha dato lo scorso anno migliori risultati; però io credo ancora che, per andar sicuri, nei terreni poveri di materie organiche e molto asciugabili convenga preferire il perfosfato minerale.

Noto come da qualche anno il Thomas genuino, che si mette in commercio, è molto solubile. Per cui la norma data, anni sono, di usare il Thomas in doppia quantità del perfosfato minerale, pari titolo, non istà più. E si può ammettere che 1 quintale di Thomas 17-19, solubile 80 per cento, abbia un'efficacia immediata per lo meno uguale ad 1 quintale di perfosfato minerale 12-14. Anzi il Thomas lascierà nel terreno un residuo di fertilità a vantaggio della coltura susseguente molto maggiore di quello che può lasciare il perfosfato.

Bene inteso per ottenere i massimi risultati conviene che tanto il Thomas come il perfosfato sia sparso al momento della semina e coperto allo stesso modo col quale si interra il grano.

F. V.

Mescolanze di Thomas e concimi azotati.

Non essendo opportuno mescolare il Thomas allo stallatico ed ai concimi organici in generale, ed anche al solfato ammonico, quanto tempo è consigliabile aspettare tra la somministrazione dello stallatico e del solfato ammonico e quella del Thomas, qualora si voglia concimare il terreno con questo e con quelli?

V.

Il suggerimento di non mescolare Thomas con stallatico, con solfato ammonico, o con concimi oganici, quale le crisalidi, il pozzo nero, gli stracci di lana, i ritagli di cuoio, gli avanzi di conceria, il sangue secco, ecc., venne dato per coloro che volessero far la miscela prima dello spargimento sui campi.

Ma se Ella intende spargere il Thomas prima o dopo i suddetti concimi in campagna, per poi *immediatamente* sotterrare, lo può fare senza alcun timore.

È il miscuglio fatto prima di distribuire che può dar origine a forti perdite di azoto.

Spargendo isolatamente e coprendo tosto coll' aratura, la terra che si sovrappone alle diverse materie concimanti, assorbe e trattiene l' ammoniaca che si svilupperebbe, la quale rimane nel terreno fors' anche sotto forma migliore per venir poi assorbita dalle radici dei seminati, quando questi si troveranno in piena attività vegetativa.

F. V.

FRA LIBRI E GIORNALI

Guadagniamo troppo!!!

Dal *Polesine agricolo* togliamo il seguente scritto a cui pienamente ci associamo:

Come in Italia si cura la prima, la più importante delle industrie, e quanta ignoranza o mala fede in chi giudica uomini e cose con un sentimento che vorrebbe essere *altruismo* ed è inconsulto *egoismo!*

Il frumento è a 28 lire al quintale e gli agricoltori guadagnano troppo! E si fanno comizî, e si mandano proteste e si vuole che il Governo con decreto reale riduca il dazio d'importazione! E tutto questo il giorno che la *statistica* ci assicura che il prodotto, per fatale corso di stagioni, di poco supera il 60 per cento della media. E mentre i pochi interessati gridano tanto da imporsi, noi agricoltori che siamo i più, per quanto si predichi che siamo minoranza, continuiamo a restar nascosti e quasi paurosi e non tentiamo opporci come dovremmo e come potremmo.

Come si dimentica presto, o si vuole dimenticare, o non si è mai conosciuto lo stato vero della granicoltura in Italia nell'ultimo trentennio!

Quando il frumento si vendeva oltre le 30 lire al quintale, la produzione *quasi bastava* ai bisogni della Nazione; e quando scese attorno alle 20 lire, tanto diminuí da dover mandare fuori di casa centinaia di milioni per acquistare il pane necessario: e migliaia e migliaia d'ettari, prima coltivati, vennero abbandonati e i contadini emigrarono in cerca di lavoro, e il fisco espropriò oltre a 100.000 proprietarî, e le banche aumentarono *forzatamente* il loro patrimonio rurale!

E quando, come nessuno può negarlo, la causa prima di questo spaventoso crescendo è il deprezzamento dei cereali, vi può essere un uomo di mente e cuore che dica, il giorno che il prezzo diventa appena rimuneratore (e quest'anno, per la mancata produzione dovrebbe salire ancora e molto per poterlo essere): voi Governo dovete, con un giro di chiave, farlo ribassare?

E perchè non ci si accusi di dire cose non esatte, faremo delle cifre, che non sono un'opinione e che da sole affermano, in via assuluta, la verità della tesi che sosteniamo.

Nel quinquennio 1872-76 il prezzo medio per quintale di frumento fu di L. 32; in quello dal 1876 al 1881 di L. 31: dal 1882 al 1886 di L. 24; dal 1887 al 1891 di L. 21.

In questi quattro periodi la produzione totale seguì, quasi in giusta proporzione, il deprezzamento.

Nel quinquennio 1872-76 la produzione fu di ettolitri 50.000.000 (in tutti questi dati non ci siamo curati delle frazioni ed abbiamo arrotondate le cifre); in quello dal 1876 al 1881 di 46.000.000 in quello dal 1882 al 1886 di 39.000.000 in quello dal 1887 al 1891 di 37.000.000.

E bisogna notare che oggi ci occupiamo del solo frumento, ma l'avena, il frumentone, la canapa ecc. seguirono, nelle identiche proporzioni, la strada del frumento così nei prezzi, come nella produzione.

E come diminuiva la produzione, di altrettanto aumentavano le espropriazioni forzate, gli ettari abbandonati, l'emigrazione, il debito ipotecario e l'uscita di quei milioni, che difficilmente per altra strada rientrano, perchè l'Italia è paese eminentemente agricolo e poco assegnamento può fare sulle altre industrie.

E dopo questo quadro a tinte così scure, e che addolora quanti amano il loro paese, non si comprende ancora che la rovina dell'agricoltura segna la rovina d'Italia? E possiamo ancora indifferenti assistere al triste spettacolo che uomini, che occupano i più alti gradini della vita pubblica, parlino di maggioranze e minoranze, di sfruttati e sfruttatori, e non comprendano una buona volta che in Italia l'industria nostra è il misuratore della potenzialità economica; e che, se essa langue, tutto rovina; e che, se le condizioni della classe agricola, come giustamente scrive il Caccianiga, sono sofferenti, tutte le altre classi ne sentono e sopportano le tristi conseguenze!

Gli uomini di Governo dovrebbero rispondere a chi grida, che gli agricoltori guadagnano troppo, che l'Italia, che dovrebbe avere per la terra tutti i maggiori riguardi, è fra le nazioni del mondo quella che alla terra più chiede e più toglie, arrivando a tal punto da far gridare al compianto Jacini, in quella famosa Inchiesta molte volte citata, ma poco conosciuta, che le imposte da noi raggiungono la spogliazione!!

E se il frumento conserverà un prezzo, veramente rimuneratore, l'Italia potrà, tornando ai quasi suoi cinque milioni di ettari di tale coltura, e migliorando la media vergognosa dell'oggi, raggiungere e sorpassare la produzione del 1870 con immenso beneficio pel bilancio economico della Nazione, che rappresenta e racchiude quello di tutte le classi sociali.

T. PETROBELLI.

NOTIZIE VARIE.

Sgranatrice della saggina (saros). — La sgranatura del pennacchio della saggina è un lavoro penoso e imperfetto, lungo, quando si compie a mano.

Oggi si conoscono delle macchine che facilitano di molto questo lavoro.

Una di queste macchine si fabbrica dalla ditta E. Kühne di Moson (Wieselburg) a Budapest in Ungheria, che così vien descritta.

La macchina permette un lavoro celere, una separazione ottima delle granella senza rompere le barbe.

In essa furono introdotte parecchie modificazioni raccomandate da agricoltori dell'Ungheria, dove la coltura del sorgo si è estesa in grande misura negli ultimi anni.

La battitrice o trebbiatrice si compone di due cilindri, fabbricati colla massima esattezza in legno, guarniti di denti in acciaio. Questi cilindri poggiano su un quadro compatto di legno di quercia, sugli assi sono le pulegge a staccamento automatico.

La sgranatura (trebbiatura) si fa introducendo i pennacchi del sorgo per le aperture apposite fra i cilindri che girano rapidamente e ritirandoli subito.

La macchina è così larga che due persone possono lavorare insieme, e il tavolato su cui stanno è così alto che gli operai sono sicuri dai grani che nella trebbiatura possono saltare. La battitrice va a vapore, prendendo moto dal volante di una locomobile di quelle comunemente adoperate per il grano, da motori a petrolio o a gas, oppure si può far muovere da cavalli o buoi a maneggio.

Essa è di grande semplicità e basta soltanto cercare di imprimere ai cilindri un sufficiente numero di rotazioni, almeno 700-800 rotazioni per minuto.

Il prezzo di questa battitrice è moderato; non costa che 400 franchi a Moson, e la casa offre molte facilitazioni per l'esportazione.

La macchina permette così di meglio utilizzare anche la granella del sorgo che è adoperata per l'alimentazione dei maiali, dei polli, ecc.

Riteniamo che queste macchine, diffuse nelle regioni in cui la saggina è molto coltivata, renderebbero assai più rimunerativa la coltura, richiamando e invogliando gl'industriali manifatturieri col presentare loro un prodotto più finito e migliore.

∞

Concorso a premi per promuovere la fabbrica di paste alimentari ottenute con sola farina di granoturco o mescolata con quella di frumento o di cereali inferiori. — *Il ministro di agricoltura, industria e commercio* all'intento di diffondere l'uso delle paste alimentari, fabbricate con sola farina di granoturco, o mescolata con quella di frumento o di cereali inferiori, ritenute efficaci a migliorare l'alimentazione dei contadini nelle regioni dove si manifesta la pellagra, decreta:

Art. 1. Alle fabbriche di paste alimentari, a base di sole farine di granoturco, o commiste a quelle di frumento o di cereali inferiori, attualmente in esercizio o che sorgeranno fino a tutto l'anno 1898 sono assegnati i seguenti premi:

1° premio: una medaglia d'oro con diploma;

2° premio: due medaglie d'argento con diploma;

3° premio: due medaglie di bronzo con diploma.

Art. 2. Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo, debbono essere inviate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 31 dicembre 1898. I concorrenti dovranno unire alle loro domande i documenti, che giustifichino i titoli di merito per i quali aspirano al premio. Segnatamente dovranno fornire notizie ed elementi di fatto intorno all' importanza della loro industria ed allo smercio dei prodotti. Dovranno trasmettere altresì campioni delle paste da essi fabbricate, in quantità sufficiente per le analisi, di cui all'articolo 5.

Per i quali articoli successivi e particolari si può rivolgersi all'ufficio dell'Associazione agraria, Camera commercio, ecc.

∞

Pregiudizi dei nostri antichi scrittori. — Se fra gli scritti rimastici di celebri autori, che si sono occupati di cose agrarie, si trovano nozioni ed idee che tuttora conservano la loro forza e freschezza, che fanno fede dello spirito acuto e indagatore, cui già dai tempi più antichi si tributava alla vecchia arte di coltura dei campi, nozioni e idee che i moderni a torto dimostrano talvolta di dimenticare; si trovano pure ammaestramenti che la moderna coltura agraria non può sanzionare.

Della sapienza degli antichi agronomi, qualche piccolo saggio fu dato. Non sembri irriverenza il citare stavolta alcuni loro pregiudizî. Anche combattendo questi s'insegna.

I prati vanno letamati a luna piena.

CATONE.

.... Molte meraviglie d' innestazione si mostrano a coloro, che ogni cosa cercano sperimentare. Se si fenda l'arbore fruttifero in alcun ramo, e nella fenditura si metta alcuna polvere odorifera di qualsivoglia colore nel luogo della midolla, acquista il frutto odore sapore e colore della cosa inchiusa nel ramo.

PIERO DE' CRESCENZI.

Il letame vizia il vino.

PALLADIO.

Ne' luoghi umidi e acquosi il grano spesso traligna e si converte alcuna volta in loglio ed in vena.

PIERO DE' CRESCENZI.

L'api nascono parte d'api e parte di bue putrefatto.

PIERO DE' CRESCENZI.

Non di Lucira i frutti e d'imeneo, gusti pria del quart' anno o dopo i dieci (la vacca).

COLUMELLA.

Il fieno si de' segare quando.... i fiori pervenuti non incomincino a seccare.

PIERO DE' CRESCENZI.

E tutti questi sono gravi errori perdonabili ai vecchi scrittori che di scienze fisiche e naturali non avevano che un lontano barlume; ma è vergognoso che sieno creduti ancora in molte parti del Friuli.

∞

Ad esempio. — Sappiamo che qualche comune e qualche socio si lamentava esser troppo elevato il contributo (lire 15) che l'Associazione agraria friulana esige dai suoi soci.

Nella vicina provincia di Treviso, si è recentemente istituita una Cattedra ambulante di agricoltura, ed i comuni, gli istituti di credito e gli altri sodalizi, con generoso slancio si offersero di concorrere annualmente nella spesa colle seguenti quote:

Comune		
Comune di Asolo	L.	50.—
» Breda	»	20.—
» Casale	»	10.—
» Casier	»	20.—
» Castel di Godego	»	60.—
» Castelfranco	»	150.—
» Caerano S. Marco	»	30.—
» Cison	»	40.—
» Codognè	»	24.—
» Conegliano	»	100.—
» Cordignano	»	40.—
» Cornuda	»	20.—
» Farra	»	60.—
» Follina	»	30.—
» Godega di S. U.	»	20.—
» Gorgo	»	30.—
» Mareno di Piave	»	8.—
» Maserada	»	20.—
» Melma	»	20.—
» Mogliano	»	25.—
» Montebelluna	»	50.—
» Morgano	»	10.—
» Moriago	»	40.—
» Motta	»	100.—

Comune di Nervesa		L. 20.—
»	Oderzo	» 150.—
»	Paderno	» 15.—
»	Piavon	» 20.—
»	Pieve di Soligo	» 60.—
»	Ponte di Piave	» 30.—
»	Preganziol	» 25.—
»	Quinto	» 30.—
»	Refrontolo	» 25.—
»	S. Fior	» 20.—
»	S. Lucia	» 40.—
»	S. Pietro	» 15.—
»	S. Polo	» 30.—
»	S. Zenone	» 25,—
»	Sernaglia	» 40.—
»	Susegana	» 50.—
»	Tarzo	» 20.—
»	Trevignano	» 20.—
»	Treviso	» 50.—
«	Valdobbiadene	» 100.—
»	Viazzola	» 40.—
»	Villorba	» 10.—
»	Volpago	» 30.—
Banca Popolare di	Castelfranco	» 50.—
» »	Pieve di Soligo	» 125.—
» »	Conegliano	» 100.—
» »	Motta	» 100.—
» »	Asolo	» 30.—
» »	Montebelluna	» 50.—
« »	Vittorio	» 200.—
» »	Oderzo	» 250.—
» »	Valdobbiadene	» 50.—
Banca agricola cooper. di Roncade		» 52.—
Comizio agrario di Conegliano		» 500.—
Latteria di Cison		» 100.—
»	Soligo	» 200.—
Banca Trivigiana		» 50.—

Quando si pensi che la nostra Associazione esercita, a vantaggio dei suoi soci, tutte le funzioni delle Cattedre ambulanti, e molte altre ancora, compresa quella dell'acquisto delle materie utili all'agricoltore ci sembra non debba parer troppo elevato il contributo sociale, che concorre a tenere in piedi un'istituzione, che all'agricoltura locale dedica tutte le sue forze.

Ci è giunta poi anche all'orecchio la non meno sconfortante notizia, che la Prefettura non intende approvare lo stanziamento nel bilancio dei Comuni, della piccola somma di L. 15, riguardandola come spesa di lusso.

Come si comporterà allora la Prefettura di Treviso davanti alla lodevole iniziativa dei comuni suoi dipendenti?

In proposito leggiamo sui giornali agricoli la seguente notizia:

« Siccome il Consiglio di stato si oppone « a che i Consigli provinciali votino un sus« sidio per cattedre ambulanti, quando hanno « già raggiunto il limite massimo della so« vraimposta, l'on. Guicciardini ha interes« sato l'on. Di Rudinì onde veda di trovar « modo di provvedere. »

Vedremo come il governo saprà dare equa soddisfazione all'industria che pur tanto contribuisce alle gravezze dello Stato.

∞

Alunni licenziati dalla r. Scuola pratica d'agricoltura in Pozzuolo nel Friuli:

Padoin Ernesto di Sacile, con premio di primo grado e con diritto ad una borsa governativa per studi di complemento in una Scuola speciale del Regno.
Cebocli Giovanni di Cividale, con premio di primo grado.
Buiatti Alfonso di Passeriano, con premio di secondo grado.
Mattioni Luigi di Manzano, con premio di terzo grado.
Stremiz Antonio di Stremiz (Faedis).
Morandini Luigi di Clauiano, con premio speciale, in libri, per la condotta.
De Franceschi Angelo di Castelnuovo.

∞

Esposizione di animali bovini. — Il Comizio agrario di Spilimbergo-Maniago ha emanato il seguente avviso:

Allevatori dei distretti di Spilimbergo-Maniago.

L'allevamento bovino è diventato uno dei più proficui rami dell'industria agraria della nella nostra Provincia.

Per merito della Rappresentanza provinciale, già molto si è fatto per promuovere e incoraggiare il miglioramento delle razze bovine; ma molto rimane ancora da fare, specialmente in questo Circondario, in cui il movimento agricolo è stato fino ad ora meno intenso che in altre regioni del Friuli.

La Rappresentanza di questo Comizio agrario, desiderosa sempre che nella zona della sua azione niente venga trascurato di ciò che può dare impulso al progresso agricolo locale, ha creduto di fare cosa buona ed utile coll'indire una MOSTRA BOVINA, la quale da una parte crei una sana emulazione tra gli allevatori, e dall'altra ci mostri lo stato attuale di questa industria, dandoci un punto di partenza, che ci permetta di avvisare ai provvedimenti atti ad incoraggiarla ed a renderne lo sviluppo più rapido e razionale.

Le esposizioni sono ritenute il mezzo migliore per raggiungere questi risultati e di tali mostre noi ne terremo a brevi periodi, coll'intento di seguire e d'indirizzare costantemente l'azione miglioratrice degli allevatori.

Fiduciosi che questa iniziativa trovi il vostro benevolo appoggio, vi invitiamo ad accorrere numerosi alla modesta esposizione, che si terrà il giorno 3 ottobre 1897 alle ore 8 ant. in Spilimbergo.

Gli allevatori non siano trattenuti da falsi pudori, non credano che un animale debba essere perfetto per venire esposto: la presen-

tazione del meglio che hanno nella loro stalla, qualunque esso sia, basterà a rendere interessante la mostra, e contribuirà al conseguimento di quegli scopi, che stanno in cima ai nostri desideri.

Spilimbergo, 1 agosto 1897.

NORME PER L'ESPOSIZIONE.

1. L'esposizione bovina si terrà in Spilimbergo nel Viale Vittorio Emanuele il giorno 3 ottobre 1897 e gli animali devono essere presentati tutti non più tardi delle ore 8 ant. dello stesso giorno.

2. Nelle sezioni I e II sono ammessi solo animali nati ed allevati in Provincia.

3. Le domande d'ammissione saranno possibilmente presentate prima del 2 ottobre, alla Segreteria del Comizio agrario, oppure ai veterinari consorziali di Spilimbergo o di Maniago all' uopo incaricati, con indicazioni della sezione e categoria a cui s'intende ascrivere gli animali stessi.

4. Il giudizio sul merito degli animali, verrà dato da apposita giurìa, nominata dalla rappresentanza comiziale ed il suo giudizio sarà inappellabile.

5. I premi accordati ai riproduttori maschi saranno pagati, metà subito dopo la mostra e metà posteriormente ad essa, dopo che i rispettivi proprietari avranno dimostrato che i torelli siano stati adibiti alla monta pubblica del Circondario comiziale e che abbiano coperto almeno 20 vacche.

6. Saranno accordate tutte le possibili agevolezze per il bestiame che giungerà a Spilimbergo la sera precedente all'esposizione.

Avvertenza.

Vengono ammessi alla mostra verri, troje pregne, o con lattanzoli.

Ai migliori soggetti saranno assegnati diplomi e medaglie.

PROGRAMMA.

Sezione I. — Riproduttori maschi e femmine con attitudine alla produzione del lavoro e della carne (razze di pianura).

Categoria I. — Tori che abbiano non meno di 1 e non più di tre anni.

Categoria II. — Vitelle da 1 a 2 anni (con soli denti da latte).

Categoria III. — Giovenche e vacche da 2 a 4 anni (quattro denti inclusivi).

Categoria IV. — Vacche pregne o con lattonzolo.

Sezione II. — Riproduttori maschi e femmine con attitudine alla produzione del latte (razza di montagna).

Categoria I. — Tori che abbiano non meno di 1 e non più di [illegible] anni.

Categoria II. — Vitelle da 1 a 2 anni (con soli denti da latte).

Categoria III. — Giovenche e vacche da 2 a 4 anni (quattro denti inclusivi).

Categoria IV. — Vacche pregne o con lattonzolo, oltre i 4 anni.

(A queste due sezioni sono assegnati i premi più importanti in denaro (lire 450) nonchè medaglie dell' Associazione agraria friulana, della Camera di commercio e del Comizio).

Sezione III.

Categoria I. — Gruppi di animali riproduttori (almeno 6 capi) di diversa età e sesso, rappresentanti speciale allevamento.

Categoria II. — Riproduttori maschi e femmine di razze specializzate, importati da altre provincie d'Italia e dall'estero.

Categorie III. — Animali da lavoro.

Categoria IV. — Animali da carne.

(A questa sezione sono assegnati diplomi e medaglie; alla I categoria anche premi in denaro (lire 50).

Appendice

FIORICOLTURA.

Appunti presi alle lezioni di floricoltura, che si danno presso la *Sezione agraria* annessa alla r. Scuola normale femminile di Udine (1).

Coltura della rosa.

La rosa, il fiore per eccellenza, coltivato da tempi immemorabili per la incomparabile bellezza ed il grato profumo, appartiene, come ognuno sa, alla famiglia delle *rosacee* ed alla sottofamiglia delle *rosee*.

Il genere *rosa* comprende parecchie specie e numerosissime varietà così affini nel colore e nella forma da imbarazzare molte volte il più esperto fioricultore. Allo scopo di facilitarne lo studio noi le divideremo nelle seguenti principali sezioni:

I. *Rose Canine.*

Esse hanno per tipo la vaga *Rosel-*

(1) Insegnante signora *Barberi-Pico*.

lina di macchia che cresce spontanea nelle nostre siepi. Codesta rosa presenta caule eretto, ramoso, rami cosparsi di aculei, foglie imparipennate, composte il più delle volte da 5 a 7 foglioline coi margini dentati e talvolta doppiamente dentati; calice formato da 5 sepali, fiore semplice munito di 5 petali rosei raramente bianchi, tondeggianti, smarginati, facilmente caduchi. Sottoposta alle cure di coltivazione, diede origine a parecchie varietà a fiori doppi.

II. *Rose Rubiginose.*

Fra queste accenneremo soltanto alla *Rosa lutea* che presenta fiori di odore disgustoso, foggiati a tazza, ora gialli, ed ora di color giallo esternamente e rossastro internamente, ed all' *Eglanteria odorosa* a fiori rosei alquanto profumati. Sì l'una che l'altra crescono in Europa.

III. *Rose Cinnamonee.*

Crescono spontanee nell' Europa, nell'Asia e nell'America del Nord. Fra queste citeremo la *Rosa cannella* che presenta fiori ora di color violetto pallido ed ora di color carminio sbiadito. Sottoposta alla coltivazione, diede origine a diverse varietà molto coltivate in altre epoche, ed oggigiorno quasi abbandonate. Alle cinnamonee appartiene altresì il Rosaio di maggio, (rosa majalis) pianta comunissima che comprende molte varietà a fiori rosei profumati.

IV. *Rose Nobili.*

Questa sezione comprende:

a) La *Rosa centifoglia,* tipo classico delle rose coltivate, importata dall' Oriente, a fiori grandi, profumati, a colori diversi, stradoppi, per lo più solitari, ma in alcune varietà se ne riscontrano due o tre sullo stesso peduncolo. La natura dei terreni, i vari metodi di coltivazione ed i climi diversi ove la centifoglia fu costretta a vegetare, fecero variare infinitamente questa specie dalla quale si ottennero oltre 150 varietà.

b) La *Rosa damascena,* conosciuta volgarmente sotto il nome di *rosa delle quattro stagioni* o *di tutti i mesi.* È un rosaio rifiorente, molto coltivato nei nostri giardini. Dicesi originario dalla Siria e precisamente dai dintorni di Damasco. Secondo l'opinione di alcuni sarebbe stato importato in Europa all'epoca delle Crociate.

c) La *Rosa Bengalensis* o del Bengala, pianta assai rustica, a foglie coriacee d'un verde intenso ed a fiori di color rosso cupo poco profumati. Ha dato origine a parecchie varietà a fiori di color roseo più o meno intenso e ad una varietà a fiori verdi (Rosa Viridiflora).

d) La *Rosa muscosa,* pianta originaria dall'Africa, che presenta un' infiorescenza a corimbo e fiori bianchi o rosei profumatissimi.

e) La *Rosa del Belgio* di pochissima importanza e considerata da alcuni come derivante dalla damascena.

f) La *Rosa Gallica di Francia* o *di Provenza,* rassomigliante alla centifoglia: non differisce da questa che per la sua infiorescenza a corimbo.

g) La *Rosa multiflora,* rampicante, che presenta fiori di color bianco o rosa pallido, numerosissimi, stradoppi, disposti a corimbo. Fiorisce in primavera e si presta bene per far chioshi.

V. *Rose Banksiane.*

Furono importate dalla China dal botanico Drown. Sono ordinariamente rampicanti e sprovviste di aculei; tutt'al più presentano qualche pelo. I fiori sono piccoli, riuniti in mazzi, stradoppi, profumati, di color bianco giallognolo o salmonato.

VI. *Rose Thea.*

Provengono dalla China. Sono piante dalle foglie coriacee d'un verde generalmente più intenso di quello delle altre specie, dai fiori solitari o riuniti in corimbo, dai petali grandi ma poco numerosi a tinte giallognole rosate o carnicine e dal soave profumo diverso dalle altre rose. La fioritura di codesta pianta offre il vantaggio di cominciar per tempo in primavera e di prolungarsi sino all' autunno. Si conta un numero infinito di varietà di rose thea: fra le più conosciute ricorderemo soltanto la *Marechal Niel,* rimarchevole pei grandi fiori di color giallo intenso e pel delicato profumo che emana.

VII. *Rose Pimpinellifoglie.*

Così chiamate perchè presentano foglie piccolissime, simili a quelle della pimpinella comune che cresce spontanea sul ciglio dei campi. Questa sezione comprende:

a) La *Rosa alpina* che cresce spontanea sul Moncenisio ed in generale sulle alte montagne europee.

b) La *Rosa sulphurea* o *fetida* a fiori grandi, stradoppi, di color giallo intenso.

Fra le rose coltivate nei nostri giardini citeremo altresì le *Rose Borboniche,* le *Portlandiche* e le *Noisettiane* che sono ibridi non appartenenti a nessuna delle sovrindicate sezioni.

Propagazione delle rose.

Le rose si possono propagare per seme, per talea, per propaggine, per margotta e per innesto.

Riproduzione per seme. — Usasi di frequente dai fioricultori allo scopo di ottenere varietà nuove. L'esperto coltivatore di rose non mancherà di ricordarsi della grande importanza della scelta del seme, del suo grado di maturazione e della sua conservazione. A tal uopo egli dovrà destinare a portagrani le piante più robuste alle quali lascierà soltanto due o tre fiori scelti fra i meglio conformati. I semi verranno raccolti quando il frutto sarà perfettamente maturo: il che si riconoscerà facilmente dal suo bel color rosso. In generale nei nostri climi la maturazione dei frutti delle rose si ottiene nel mese di ottobre. I semi raccolti si getteranno quindi nell' acqua per lavarli e per separare i vani dai buoni; giacchè quelli, essendo più leggeri, rimaranno a galla, mentre questi cadranno al fondo. Dopo di aver estratto dall' acqua e fatti asciugare all' aria quest' ultimi, si procederà alla stratificazione con sabbia in vasi od in cassette. I semi si conserveranno in tal modo sino a che giungerà l'epoca della seminagione. Questa si può praticare dalla metà di ottobre alla metà di dicembre in piena terra, in vasi, in cassette, in letto caldo. La semina in piena terra si pratica in un' aiuola appartata del giardino formata da terra sciolta (preferibilmente terra d'erica); la semente si ricopre poi con uno strato di foglie, che si toglie nella primavera seguente quando i semi cominciano a germinare. Man mano che le piantine si sviluppano si diradano e si possono anche forzare ricoprendole con una campana di vetro. La seminagione in vasi, in cassette ed in letto caldo si pratica allo stesso modo, ma si usa generalmente nei climi freddi. Nel mese di maggio i piccoli rosai si trapiantano in un terreno sciolto e bene concimato, in linee distanti circa dieci centimetri, e fra una pianta e l'altra si lascia uno spazio in media di otto centimetri. Allorquando le piante hanno raggiunto un conveniente sviluppo, il che avviene ordinariamente nel secondo anno, vengono trapiantate in posto nelle aiuole, ove sono destinate a fiorire, e dove quelle che presentano fiori semplici o male conformati vengono sottoposte all' innesto.

Talee. — La propagazione delle rose per mezzo di talee è semplicissima, ma presenta l' inconveniente di non adattarsi a certe varietà pregiate: p. e. le muscose e le centifoglie attecchiscono difficilmente con questo sistema. Si riproducono invece benissimo per talea le rose del Bengala, le Noisettiane, le Banksiane e le multiflore. Le talee di rose si possono fare dalla primavera all'autunno, in piena terra, sprovviste di foglie; in vasi, in cassette, in letto caldo, in serra, provviste di foglie. Per fare le talee di rose si scelgono rami sani, ben conformati e si dividono in tante porzioni aventi ognuna quattro o cinque gemme. Sono preferibili le talee fatte sulle parti basali dei rami, perchè di più facile attecchimento. Le talee, così preparate, si mettono in un terreno sciolto in modo che due o tre gemme vengano interrate per metter radici, e le altre rimangano fuori per formare la parte aerea della nuova pianta. Le talee di primavera si fanno coi rami dell'anno precedente e quelle d'estate avanzata e d'autunno coi rami dell'anno in corso. L' epoca migliore per la formazione delle talee è l'autunno (settembre ottobre) perchè in questa stagione, poste a contatto col terreno ancor caldo,

esse sono eccitate a mettere radici. Nella primavera seguente, quando l'aria, diventando più mite, favorirà lo sviluppo della parte aerea, esse cresceranno più robuste trovando l'apparato radicale già formato. Per le rose, oltre che le talee di rami, alcuni floricoltori tentarono di usare anche le talee di radici, ed asserirono di averne ottenute delle piante robuste. E qui giova avvertire che le porzioni di parte radicale, destinate a costituire la talea, devono essere sane e venir collocate in un terreno vagliato e molto concimato. A titolo di curiosità, si possono propagare qualche volta le rose per mezzo di talee di foglie come si usa per le begonie.

Propaggini. — La moltiplicazione delle rose, per mezzo di propaggini, usasi in particolar modo per quelle specie di rose che mettono difficilmente radici per mezzo di talee. Per fare una propaggine si prepara innanzi tutto una fossetta contenente terra fertile e bene sciolta, affinchè le radici si sviluppino facilmente senza incontrare nessun ostacolo: poi si sceglie un ramo basso, flessibile, bene conformato, che viene curvato al suolo, adattato nella fossetta pel percorso di tre o quattro centimetri e tenuto fisso in questa posizione mediante uncinetti di legno. Per ottenere dalle propaggini piante bene costituite, è necessario costringerle fin da principio a mettere radici nel punto ove interessa: vale a dire in corrispondenza verticale ai rami che producono, e questo si ottiene mediante incisioni fatte nella parte inferiore del ramo interrato. Queste ferite, destinate a diminuire il riflusso degli umori verso la pianta madre e a facilitare l'emissione delle radici, si tengono aperte introducendovi un pezzetto di legno. Nel mese di novembre le propaggini addivengono piante perfette. Si staccano allora dalla pianta madre e si collocano in vasi contenenti terra sciolta e bene concimata; nella primavera seguente si trapiantano in posto nelle aiuole. Le propaggini di rose si fanno in primavera od in estate avanzata (luglio). Per le talee primaverili si usano i rami dell'anno precedente, per le talee estive i rami dell'anno in corso. La propaggine finora descritta sarebbe una propaggine *semplice;* talvolta usasi anche la *propaggine a serpentino,* che consiste nel costringere il ramo flessibile d'un rosaio a piegare più volte al suolo.

Margotte. — La margotta di rosa consiste nell'obbligare un ramo a metter radici nel punto ove interessa senza staccarlo dalla pianta madre. Le margotte, come le propaggini, si usano specialmente per quelle specie di rose che sono restie a mettere radici col mezzo delle talee. Per fare una margotta in un rosaio si sceglie un ramo vigoroso, e si pratica un taglio orizzontale al disotto di un nodo sino a giungere alla metà del ramo stesso; poi si prosegue il taglio in senso verticale. Nell'apertura s'introduce una scheggia di legno od un pezzetto di filo di piombo, avente lo scopo di tenere bene aperta la ferita. Le margotte di rosa si circondano con terra d'erica, mescolata a sabbia, che viene sostenuta dal margottiere di latta o da carta di piombo. In novembre le margotte saranno piante perfette: si dovranno allora staccare dalla pianta madre e trapiantare in vasetti contenenti terra d'erica mescolata a stallatico ben decomposto. Nella primavera seguente si metteranno all'aperto.

Innesti. — Gl'innesti si fanno preferibilmente sulla rosa canina, oppure sopra altri rosai più o meno selvatici, sui quali si innestano varietà pregiate. Fra gl'innesti a gemma isolata usati per le rose, abbiamo l'innesto a scudetto che si può praticare ad occhio vegetante in primavera o ad occhio dormiente in autunno, e l'innesto Granjon. Fra gli innesti a gemme riunite abbiamo l'innesto a spacco, a corona (quest'ultimo usasi sui tronchi dei vecchi rosai), l'innesto a cavallo sulle radici, l'innesto inglese semplice pure sulle radici e l'innesto *en placage* (1). Per gli innesti a gemme riunite si sceglie un soggetto vigoroso trapiantato l'anno prima. Le marze si staccano in inverno, si riuniscono in fasci che si conservano obliquamente nel suolo fino a che giunge l'epoca da eseguire gl'innesti. Per quelli delle rose, come per tutti gli altri in-

(1) In italiano dicesi innesto d'applicazione.

nesti, dobbiamo ricordarci di tenere bene unite le parti sottocorticali del soggetto e dell'innesto mediante legature, e coprire con mastici le ferite fatte.

(Vedi sul fascicolo: *Appunti di floricoltura generale,* tav. IV, talee, margotte e propaggini; tav. V, innesti).

Cure di coltivazione.

I rosai abbisognano di essere bene influenzati dall'aria, dal calore e dalla luce. L'esposizione ad essi più confacente è quella di sud-ovest. Nella stagione invernale resistono all'aperto senza venir riparati, e possono sopportare una temperatura di 10° a 12° sotto zero senza soffrire; ma nei paesi freddi sarà indispensabile ricoprirli con paglia e rincalzarli al piede con uno strato di concime o di foglie. I rosai fanno buona prova in qualsiasi terreno dei nostri giardini, a condizione però che non vi difetti il concime: tuttavia prediligono i terreni di natura un po' argillosa. L'ingrasso più usato è lo stallatico bene decomposto, il quale deve venir somministrato almeno una volta ogni due anni. E qui avvertiremo come il concime non debba venir posto direttamente sulle radici, poichè in tal caso potrebbe dare origine al così detto *male bianco*; malattia capace di far deperire rapidamente i rosai ed anche morire. Il terreno deve esser sciolto, lavorato ad una certa profondità, affinchè le radici possano svolgersi liberamente in tutti i sensi. Il sottosuolo dev'essere di facile scolo, permettere cioè lo smaltimento dell'umidità eccessiva; in caso contrario bisognerà rimediarvi mediante una fognatura atta ad eliminare l'acqua stagnante tanto dannosa ai rosai. Il terreno ove vegetano le rose dev' essere sarchiato di tanto in tanto e tenuto costantemente mondo dalle male erbe. Una buona pratica da consigliarsi ai giardinieri, sarebbe quella di spargere, durante la stagione estiva, uno strato di terriccio ai piedi dei rosai; poichè quello strato offre il vantaggio di concimare il suolo e di mantenervi al tempo stesso un grado conveniente di freschezza, sofficità e permeabilità. In quanto alle forme di allevamento i giardinieri adottano ora i cespugli ed ora gli alberelli: metodi che danno tutti e due buoni risultati.

Ad eccezione dei rosai rampicanti, che fioriscono tanto meno quanto più vengono tagliati, la massima parte dei rosai è sottoposta alla potatura, operazione importante che ha il doppio scopo di favorire la fioritura e di dare una forma simmetrica alla pianta. La potatura si pratica da noi nei mesi di febbraio-marzo e consiste nel raccorciare i rami a seconda della loro vigoria (tagliando cioè a due o tre gemme i rami delle varietà deboli a cinque o sei quelli delle varietà di mediocre vigore ed a sette od otto quelli di varietà molto vigorose) nel diradarli se sono troppo fitti, nel sopprimere quelli troppo vecchi ed i succhioni. Nella potatura delle rose innestate che si vogliono allevare ad alberello, i getti vengono tagliati a due gemme: nello stesso modo si trattano ogni anno i getti nuovi fino a che si ottengono tante biforcazioni capaci di formare la chioma dell'alberello.

Certe specie di rose e sopratutto la thea, si possono allevare anche in vasi; ma è necessario dir subito che bisogna coltivarle colla massima cura se si vogliono ottenere buoni risultati. I vasi devono essere bene fognati e la terra cambiata ogni anno e sostituita con altra nuova e ben concimata.

Malattie e nemici animali dei rosai.

Le malattie principali che colpiscono i rosai sono:

l'*Erysiphe o mal bianco* che si manifesta in estate sotto forma di filamenti sulle foglie, sui rami, sui tronchi. Si combatte collo zolfo o col solfato di rame;

l'*Uredo o ruggine* che è causata da una crittogama, la quale si svolge specialmente sotto l'epidermide delle foglie. Tale parassita vegetale, giunto a maturazione, lacera l'epidermide e lascia uscire una polverina costituita da un numero infinito di spore che si portano con facilità da una pianta all'altra propagando la malattia. Si

combatte collo zolfo ed asportando e bruciando le parti infette;

l'*Accidium* che rassomiglia all'uredo. È prodotto anch'esso da un parassita vegetale. Se ne riconosce la presenza da una polvere brunastra, giallastra o rossastra. Si combatte come l'uredo;

l'*Asteroma rosarum* dovuto ad un parassita vegetale che si manifesta sulle foglie sotto forma di macchie rotonde di color ruggine. Si combatte abbruciando le parti infette.

Per liberare i rosai dai *muschi* e *licheni* che spesso li danneggiano, si praticano delle lavature con latte di calce o con solfato di ferro.

Infine i rosai possono andar soggetti alla *cancrena*, dovuta ad offese meccaniche o prodotte da insetti. Per guarire la pianta bisogna ripulire le parti infette e spalmarle con mastice.

Fra i nemici animali delle rose abbiamo:

i *Gorgoglioni delle rose* (Aphis rosae) piccoli insetti di color verdognolo muniti di lunghi rostri coi quali suggono gli umori dalle parti elevate delle piante. Si combattono colle fumigazioni di tabacco. A tal uopo si trovano in vendita appositi fumigatoi. Gli afidi si combattono altresì mediante un disco spalmato di catrame oppure di pece ed olio, che si applica al rosaio. Scuotendo la pianta, parte dei gorgoglioni restano appiccicati al disco, parte cadono sul terreno; e non possono risalire perchè la base del tronco sarà stata precedentemente coperta di catrame. Questo metodo si usa anche contro le formiche che riescono nocive non solo col seguire i gorgoglioni lungo il rosaio, ma anche perchè formano i formicai in vicinanza delle piante. Per distruggere questi ultimi basta gettarvi sopra, acqua bollente oppure bruciare, in prossimità del formicaio dello zolfo: l'anidride solforosa che si svolge asfissia le formiche.

Altri nemici animali dei rosai sono:

le *Cocciniglie* di color grigiastro punteggiate in nero che si nutrono a spese degli umori della pianta. Si combattono con petrolio oppure con pennellature di pece ed olio. A tale uso s'impiegano 500 grammi di pece e 250 di olio;

la *Cinipe delle rose* o *Gallinsetto* che colla sua puntura dà origine al così detto *bedeguar,* consistente in quelle galle che si riscontrano talvolta sui rosai e specialmente sulle rose canine. Si tolgono tali escrescenze e poi si fanno delle lavature con latte di calce o solfato di rame;

le *Cetonie* e la *Cantaride vessicatoria* che danneggiano le foglie ed i bottoni delle rose. Si combattono scuotendo i rosai nelle prime ore del mattino, raccogliendo gl'insetti e gettandoli nell'acqua bollente;

le *Tentredini* fra le quali la *Tentredo rosae* dal corpo brunastro e le ali più lunghe del corpo, la cui larva, dopo essersi nutrita nell'interno delle gemme, si lascia cadere a terra mediante un filo serico, e l'*Hylotoma delle rose* o mosca a sega, di color scuro col capo gialliccio di forma triangolare, che coll'ovopositore, foggiato a guisa di sega, incide i giovani getti per deporvi le uova: le larve che si sviluppano divorano in poco tempo tutto il tessuto delle foglie. L'unico mezzo per difendere i rosai dalle tentredini è quello di dar loro una caccia assidua e di ucciderle, sia allo stato di larva, che a quello d'insetto perfetto;

le *Larve di alcune specie di noctue* di color verdastro che devono venire ricercate ed uccise. L'insetto perfetto si può attirare collocando al piede delle piante un recipiente contenente acqua zuccherata.

GABRIELLA GABRIELI.

(Continua).

Ieri il prof. Sartori ha cominciata la visita delle principali latterie friulane, promossa dalla nostra Associazione e col concorso del Ministero di agricoltura. La visita proseguirà tutta la corrente settimana.

Di quanto il dotto specialista sarà per rilevare in questa ispezione, terremo informati i nostri soci.

FEDERICO DOTT. VIGLIETTO, redattore

LIBRO DI DOMANDE ED OFFERTE.

UDINE, 1897 — TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE SEITZ.